SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1998, n. 6.

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche ed Umbria;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per gli eventi calamitosi che hanno interessato altre zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali e ambientali, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA, INTERESSATE DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26 SETTEMBRE 1997.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria, di seguito indicate con la parola «regioni», interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, di seguito indicata con le parole «crisi sismica», in prosecuzione di quelli già avviati con il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e con le seguenti ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile:

n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;

n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;

n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;

n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997.

Art. 2.

Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma

1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le Regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché il programma finanziario di ripartizione delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree protette regionali.

3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, d'intesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) a definire, con criteri omogenei, linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglio-

ramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera *d)*; tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera *a)* sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

c) a definire i criteri omogenei in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;

d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle Regioni e degli enti locali, nonché degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni.

4. Tutti gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione, da un secondo rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa tra loro, le funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare, nonché per i programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3.

6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

7. I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'articolo 1 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

Art. 3.

Interventi su centri storici
e su centri e nuclei urbani e rurali

1. Entro centoventi giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive di cui all'articolo 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi.

4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni e alle province, avvalendosi anche dei provveditorati alle opere pubbliche, valutano e approvano i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro quarantacinque giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate

ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.

7. Il termine di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.

Art. 4.

Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, è concesso:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti;

b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilità superiori a quelle riportate nell'allegato *A* del presente decreto, salvo il caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi integrati di cui all'articolo 3.

3. Per gli altri immobili privati che hanno subito danni significativi alle strutture portanti principali, nei limiti che saranno stabiliti dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici, è concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unità immobiliare. Il limite del contributo è innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità o attività turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concessi solo ai soggetti proprietari, alla data del 26 settembre 1997, di immobili distrutti o danneggiati dalla crisi sismica. Il proprietario che, avendo beneficiato di tali contributi, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato, a favore di privati, prima di cinque anni dalla data di concessione del contributo, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Ai proprietari delle unità immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data del 26 settembre 1997, è concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo è fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo è elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti.

6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data del 26 settembre 1997, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. I contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalità e procedure definite, d'intesa, dalle regioni.

Art. 5.

Interventi a favore delle attività produttive

1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per i piccoli imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4.

3. Sono altresì concessi, in favore delle attività di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonché del costo per le rifiniture interne degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze allo stesso titolo già concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 o concesse ai sensi dell'articolo 4.

6. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti in conto interessi.

Art. 6.

Polizze assicurative

1. Qualora i danni subiti a seguito della crisi sismica siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.

Art. 7.

Edilizia residenziale pubblica

1. Le regioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica.

2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potrà prevedere, con priorità e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili e per le esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 3.

3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, al netto delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *q)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora ripartiti dal Cipe, in misura non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici propone al Cipe, sentite le regioni, la relativa ripartizione.

5. I fondi già attribuiti alle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono essere utilizzati, per le finalità del presente articolo, in deroga alle quote percentuali fissate dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento.

6. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è sostituito dal seguente: «La garanzia decorre dalla data di stipula, mediante atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruenti della garanzia statale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

7. Il sesto comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente: «I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Comitato per l'edilizia residenziale.».

Art. 8.

Interventi sui beni culturali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

2. Entro lo stesso termine il commissario delegato provvede a completare l'affidamento degli interventi di somma urgenza e delle progettazioni iniziali per il recupero del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica, nel limite degli stanziamenti già assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434. Trascorso tale termine il commissario

cessa dalle funzioni e trasferisce le residue disponibilità sulla contabilità speciale delle soprintendenze competenti. Il Ministero per i beni culturali e ambientali completa gli interventi urgenti disposti dal commissario, avvalendosi delle deroghe e procedure di cui alle medesime ordinanze.

3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, integrati dai rispettivi subcommissari per le Marche e per l'Umbria, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilità di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 15, comma 1.

4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali modalità si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 203. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.».

6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.

7. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e le stesse sono autorizzate, nel limite del 2 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, ad applicare le misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14.

Art. 9.

Interventi urgenti su immobili statali

1. Il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua, dandone notizie alle regioni, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi sismica. Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi già disposti per la costruzione di nuovi edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale finalità è destinato uno stanziamento non inferiore a lire 5 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla legge 5 dicembre 1988, n. 521, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Edilizia di servizio» 6.2.1.1. del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998.

2. Il Ministero dei lavori pubblici predispone e attua, d'intesa con il Ministero dell'interno, un piano urgente per le esigenze di accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'emergenza sismica, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 da iscrivere all'unità previsionale di base «Edilizia di sevizio» 6.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

3. Il Ministero per le politiche agricole predispone ed attua, nel limite di spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1998, un piano di interventi urgenti per la ricostruzione, connessa alla crisi sismica, delle sedi dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere, per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

Art. 10.

Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997

1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni del presente decreto, nonché quelle di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, così come successivamente modificata ed integrata. Agli stessi comuni si applicano, altresì, i benefici previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. I benefici già concessi con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonché con il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, costituiscono anticipo sulle provvidenze di cui al presente decreto.

3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza.

Art. 11.

Contributi connessi a precedenti eventi sismici

1. Nel caso di aventi diritto ai benefici di cui al presente decreto, già danneggiati da precedenti eventi sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le somme già concesse e non spese, in tutto o in parte, dai beneficiari.

Art. 12.

Misure a favore dei comuni

1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicità. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle proroghe.

2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e 1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni è concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 10 per cento delle risorse in godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 33 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

5. Per i comuni di cui al comma 1 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 è prorogato al 30 aprile 1998. È altresì differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. Per gli stessi comuni è altresì prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui all'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, per le variazioni del bilancio dell'anno 1997.

Art. 13.

Altre misure

1. Nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, maturate, fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato in unica soluzione, con le medesime procedure e modalità di cui alla predetta disposizione.

2. Gli interventi di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estesi alle aree terremotate delle Marche e dell'Umbria, ricomprese negli obiettivi 2 e 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del

24 giugno 1988, e successive modificazioni. Alle stesse aree sono estese le misure di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote riservate dal Cipe in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate in conto entrata del Tesoro per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Per assicurare lo svolgimento degli interventi urgenti disposti dal Dipartimento della protezione civile in occasione della crisi sismica tuttora in atto, relativi in particolare alla mobilitazione della rete sismica mobile dell'Istituto nazionale di geofisica, al rilevamento dei danni al patrimonio edilizio pubblico e privato ed ai beni culturali delle regioni, alle indagini geologiche, geofisiche e geochimiche sui territori maggiormente colpiti, nonché per il potenziamento urgente, ai fini di protezione civile, della sorveglianza sismica e della rete informatica per l'emergenza, sono concessi contributi straordinari, per l'anno 1998, di lire 2 miliardi a favore del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, di lire 12 miliardi a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e di lire 1,5 miliardi a favore del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche. Al relativo onere per l'anno 1998, pari complessivamente a lire 15,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

4. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere dal Ministero dei trasporti e della navigazione contributi straordinari nel limite complessivo di lire 2 miliardi per l'anno 1998. I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 prima delle parole: «i soggetti interessati,» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*» e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. I soggetti di cui al comma 1 potranno essere impiegati nel numero massimo consentito dalla ricettività residua delle infrastrutture militari esistenti nelle due regioni, tenuto conto delle esigenze di accasermamento degli enti e reparti, nonché delle possibilità offerte dai comuni per assicurare vitto e alloggio ai destinatari che cedono le capacità ricettive delle infrastrutture militari stesse.».

6. I benefici di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono da intendersi estesi anche per i territori delle province di Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997.

Art. 14.

Norme di accelerazione e controllo degli interventi

1. Per tutte le attività previste dagli articoli precedenti per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa.

3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi, la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994,

n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, è articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo.

4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate si può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fino all'importo di 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

5. Per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si può procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione.

6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.

7. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta.

8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della metà.

9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.

12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli ispettorati del lavoro, nonché degli ispettori Inps. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. È altresì richiesta l'attuazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati.

13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere specifiche normative per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:

a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;

b) la verifica della corrispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

14. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni, al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di 50 ore pro-capite mensili, nonché ad avvalersi di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di università e di enti pubblici di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto.

15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, le regioni sono autorizzate ad assumere geologi a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi.

16. Per le attività di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è incrementato di ulteriori 10 unità. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo di protezione civile.

Art. 15.

Norma di copertura

1. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:

a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;

b) le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.

4. All'articolo 2, comma 203, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367». All'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le parole: «d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

5. Le risorse del presente articolo, nonché le eventuali ulteriori disponibilità individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma.

6. Le disponibilità complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilità speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997, è autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.

8. A decorrere dall'anno 1999 ulteriori fabbisogni di spesa connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 1, a carico dello Stato o con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 16.

Vigilanza

1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta vigilanza sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.

Capo II

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 17.

Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone

1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria provvedono alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini e Crotone, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonché al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 260,5 miliardi, lo Stato concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna ed a lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilità di cui all'articolo 21.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.

Art. 18.

Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1996.

1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data degli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, risultavano proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi medesimi, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1 è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali.

3. Alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei territori di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno subito, in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

4. Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in conto interesse fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività a seguito dell'evento franoso, è assegnato un contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacità produttiva, nonché alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attività sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacità produttiva e da interventi di innovazione tecnologica.

6. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i loro relitti sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

7. Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la franchigia stabilita dall'articolo 5, comma 1, nonché le disposizioni di cui all'articolo 6.

8. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, la regione Emilia-Romagna, ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, attua le procedure di delimitazione dei territori colpiti dalle piogge alluvionali del mese di ottobre 1996, con riferimento ad una percentuale di danno del 25 per cento. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel limite di lire 28 miliardi, per gli interventi di cui ai commi 3 e 4, nel limite di lire 17 miliardi, e per gli interventi di cui al comma 5, nel limite di lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno complessivo di lire 55,5 miliardi si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 17.

Art. 19.

Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996.

1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile

n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, la regione provvede:

a) al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi della medesima ordinanza;

b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto;

c) ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di immobili privati, gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorità per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili.

2. Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, sono stabiliti dalla regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

3. Al fabbisogno stimato in lire 100 miliardi per le finalità di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e in lire 40 miliardi per la finalità di cui al comma 1, lettera *c)*, si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 21.

Art. 20.

Modalità di attuazione degli interventi

1. Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e di culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le regioni Calabria ed Emilia-Romagna provvedono ad individuare i soggetti attuatori. Per gli stessi interventi le regioni e gli enti locali interessati possono impegnare risorse proprie e si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 11.

2. Le provvidenze già concesse con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, per i medesimi eventi calamitosi, costituiscono anticipazione sui benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera *c)*.

3. La regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera *c)*, nonché a stabilire le relative modalità e disposizioni operative.

4. Nei territori delle regioni Calabria e Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base delle direttive tecniche impartite con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se le regioni non provvedono entro tale termine, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31dicembre 1996, n. 677.

Art. 21.

Norma di copertura

1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna e pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a lire 7 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente, per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli. Al relativo onere, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinate dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450.

Art. 22.

Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997

1. Per la realizzazione delle opere di cui al piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, predisposto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, e relativo ai territori dei comuni della Lombardia colpiti da avversità atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia è autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti, mutui ventennali nei limiti di impegno annui di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000. I finanziamenti sono ripartiti secondo gli importi e le priorità individuati nelle categorie di interventi previste dal piano.

2. Gli enti locali attuano gli interventi di cui al comma 1, avvalendosi delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.

3. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 5 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 23.

Ulteriori interventi urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996.

1. Ai sensi dell'articolo 13 del testo unificato delle deliberazioni assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato con deliberazione del 18 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le somme trasferite ai comuni, ai sensi dei capi III, IV e V del predetto testo unificato, eventualmente non erogate in quanto eccedenti le necessità definitivamente accertate, sono riversate a cura dei medesimi comuni, entro il termine del 1° marzo 1998, all'unità previsionale di base 6.2.2. «Prelevamento da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (capo X, capitolo 3449) dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) per il 15 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 2.1.1.0. «Funzionamento» (capitolo 1291) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1998, al fine di far fronte alle spese concernenti il contenzioso relativo ai suddetti eventi alluvionali, a titolo di risarcimento o di indennizzo a favore delle parti in causa interessate;

b) per il 45 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 4.2.1.3. «Calamità naturali e danni bellici» (capitolo 9091) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali, per l'anno 1998, al fine di finanziare ulteriormente gli interventi per il deflusso delle acque di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438; il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto e al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti competenti;

c) per il 40 per cento, all'integrazione dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998, al fine di consentire l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la realizzazione d'interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di Fondovalle Tanaro, interessata dagli eventi calamitosi idrogeologici dell'ottobre 1996.

2. Gli enti, le società partecipate e le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono autorizzati a modificare entro il 31 marzo 1998 i piani degli interventi di ripristino delle strutture danneggiate di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie loro assegnate, al fine di adeguare i piani medesimi alle prescrizioni tecniche adottate dall'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi del piano stralcio PS 45. Le modifiche apportate ai piani sono comunicate alle amministrazioni statali vigilanti e alle regioni interessate.

3. All'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento.» sono sostituite dalle seguenti: «i contributi sono corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per far sì che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena validità della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi è corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo.».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle rate alle quali, alla data di entrata in vigore delle medesime, sia già stato applicato quanto previsto dal suddetto articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificate dal comma 3, sono applicabili anche ai titolari degli studi professionali di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

6. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, viene prorogato al 31 dicembre 1998.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO *A*
(previsto dall'articolo 4, comma 2)

Soglie di danno e di vulnerabilità stabilite nelle direttive tecniche per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico delle costruzioni private danneggiate dalla crisi sismica, di cui ai provvedimenti dei commissari delegati per le Marche e per l'Umbria rispettivamente n. 121 e n. 61, entrambi del 18 novembre 1997.

1. EDIFICI IN MURATURA.

Le soglie di danno e di vulnerabilità indicate di seguito devono intendersi come soglie minime per gli interventi di cui al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 4 del decreto e come soglie massime per gli interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

1.1. *Soglie massime di danno:*

1) pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

2) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;

3) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

4) lesioni di schiacciamento che interessano almeno il 5% delle murature portanti;

5) cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico.

1.2. *Soglia massima di vulnerabilità:*

a) La resistenza convenzionale alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'edificio, ed espressa attraverso il parametro C - calcolato come specificato nel paragrafo 4, pari al rapporto fra forze orizzontali e peso dell'edificio, è inferiore ai valori limite:

C=0.14 per i comuni classificati con S=9;

C=0.08 per i comuni attualmente non classificati.

b) La resistenza convenzionale ai piani superiori è inferiore a valori di C ottenuti moltiplicando il valore riportato al comma *a)* per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del paragrafo 4.

2. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E IN ACCIAIO.

Gli edifici ammessi a contributo non devono aver subito danni alla struttura portante e non devono essere interessati da cedimenti delle fondazioni.

3. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA (MURATURA E CEMENTO ARMATO OPPURE MURATURA E ACCIAIO).

Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie massime di danno di cui al punto 1.1 per la parte in muratura e al punto 2 per la parte in cemento armato o in acciaio. Ove il sistema costruttivo al quale è affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali sia in muratura, la soglia massima di vulnerabilità dovrà essere valutata come specificato al punto 1.2, comma *a)*.

4. VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE ALLE FORZE SISMICHE ORIZZONTALI.

La valutazione è effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari.

La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare è riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura.

Tab. 1 – Tensione tangenziale di riferimento per il calcolo della resistenza dei maschi murari ad azioni nel piano medio della parete

Tipologia della muratura	Resistenza tangenziale di riferimento τ_K in KN/m2 *(in t/m2 fra parentesi)*
Muratura a sacco in pietrame	30 (3)
Muratura in pietrame non squadrato o sbozzato	50 (5)
Muratura in pietrame squadrato e ben organizzato o in blocchi di tufo	80 (8)
Muratura consolidata con iniezioni di miscela cementizia o betoncino armato	110 (11)
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purche' pieni o semipieni ($\varphi \leq 45\%$) con malta bastarda	120 (12)
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, perchè pieni o semipieni ($\varphi \leq 45\%$), con malta cementizia	200 (20)

La resistenza viene valutata al piano terra, inteso come quota di spiccato campagna, o, in caso di edificio in pendio, quota del piano a monte.
Il calcolo si effettua determinando inizialmente le grandezze riportate in tabella 2.

Tab.2 – Parametri per il calcolo della resistenza convenzionale C dell'edificio alle forze orizzontali

Numero dei piani al di sopra della quota di verifica	N
Area totale coperta	A_t
Area totale elementi resistenti in direzione x	A_x
Area totale elementi resistenti in direzione y	A_Y
Area minima fra Ax e Ay	A
Area massima fra Ax e Ay	B
Rapporto fra area minima delle murature ed area coperta A/ A_t	a_o
Rapporto fra area massima e minima delle murature B/A	Υ
Resistenza di riferimento (caratteristica)	τ_k
Peso specifico delle murature	p_m
Carico permanente per metro quadrato di solaio	p_s
Altezza media di interpiano	h

Nel caso in cui l'edificio oggetto di verifica sia adiacente ad altri e ne condivida le murature la valutazione dell'area coperta dovrà comprendere non meno del 50% delle aree degli edifici adiacenti comprese fra le murature condivise e il primo elemento strutturale parallelo.

Nel caso in cui i parametri detti siano ragionevolmente uniformi sull'altezza dell'edificio si determina il peso medio per unità di area coperta di un livello dell'edificio.

$$q = \frac{(A_x + A_y)\, h\, p_m}{A_t} + p_s \qquad (1)$$

La resistenza convenzionale C assume l'espressione:

$$C = \frac{a_0\, \tau_k}{qN} \sqrt{1 + \frac{qN}{1{,}5\, a_0\, \tau_k\, (1 + \gamma)}} \qquad (2)$$

nella quale N è il numero di piani sovrastanti quello di riferimento.
Nel caso in cui ci siano forti variazioni in elevato occorrerà calcolare q per ogni livello, adottare un valore medio da inserire nella formula (1) ed effettuare la determinazione di C nella (2) con riferimento ai valori di a_0 e γ propri del livello a cui si effettua la verifica.

Ai piani superiori la verifica della resistenza convenzionale verrà effettuata con riferimento al numero di piani N sovrastanti quello di verifica e ad un valore di C incremento secondo la tabella seguente, ottenuta nell'ipotesi di coefficienti di distribuzione delle forze sismiche di piano lineari sull'altezza.

Tab. 3 – Calcolo del coefficiente di maggiorazione della resistenza Convenzionale C ai piani superiori a quello di riferimento

Piano di verifica	Numero totale di piani dell'edificio				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	-	1.33	1.25	1.2	1.17
3	-	-	1.5	1.4	1.33
4	-	-	-	1.6	1.5
5	-	-	-	-	1.67

98G0044

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Sant'Elia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castel Sant'Elia (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Sant'Elia (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovanna Menghini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel Sant'Elia (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 novembre 1997, da otto membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Viterbo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7432/13.1/Gab. del 12 novembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Sant'Elia (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giovanna Menghini.

Roma, 27 dicembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Pitigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Pitigliano (Grosseto) ed il sindaco nella persona del dott. Alberto Manzi;

Considerato che, in data 29 ottobre 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1), lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pitigliano (Grosseto) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pitigliano (Grosseto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni del sindaco, nella persona del dott. Alberto Manzi.

Le dimissioni del sindaco, rassegnate in data 29 ottobre 1997, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle dimissioni rassegnate in tempi diversi anche da otto consiglieri, su sedici assegnati dalla legge, nonché dall'intera giunta, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Grosseto, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Vincenzo Petrucci, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pitigliano (Grosseto).

Roma, 13 gennaio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0510

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Piombino Dese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Piombino Dese (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, e composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Piombino Dese (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gian Piero De Simoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Piombino Dese (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 25 novembre 1997 assunto al protocollo dell'ente il giorno successivo, da dieci membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Padova, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3723/Gab. del 28 novembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piombino Dese (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gian Piero De Simoni.

Roma, 13 gennaio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0511

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Cenadi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cenadi (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cenadi (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leonardo Guerrieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cenadi (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 novembre 1997, da otto membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Catanzaro, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2346/Gab. del 24 novembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cenadi (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Leonardo Guerrieri.

Roma, 13 gennaio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Andretta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Andretta (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Andretta (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Colucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Andretta (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 dicembre 1997, da nove membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Avellino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2554/13-4/Gab. del 5 dicembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Andretta (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Colucci.

Roma, 13 gennaio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0513

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 23 dicembre 1997.

Istituzione di un nuovo passaporto ordinario a lettura ottica.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Vista la risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunità europee e successive integrazioni;

Riconosciuta la necessità di adottare un nuovo tipo di passaporto ordinario a lettura ottica conforme alla suddetta risoluzione e successive integrazioni.

Decreta:

Art. 1.

È istituito un nuovo tipo di passaporto ordinario (a lettura ottica) conforme alla risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 23 giugno 1981, e successive integrazioni, di cui in premessa.

Art. 2.

Il libretto di passaporto, di cui al precedente art. 1, ha le caratteristiche appresso indicate:

Dimensioni	Le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88 × 125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle norme ICAO.
Composizione del libretto	Il nuovo documento di viaggio mantiene le due versioni a 32 e 48 pagine, oltre i risguardi incollati alle copertine. La fotografia, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto in chiaro vanno riportati sul risguardo, in 2ª di copertina.
Copertina	In materiale speciale tessuto di colore bordeaux-violet (uniforme europeo) recante lo stemma della Repubblica e le seguenti iscrizioni in oro a caldo: «UNIONE EUROPEA»; «REPUBBLICA ITALIANA» al di sopra dello stemma e «PASSAPORTO» al di sotto dello stesso. Sulla copertina sono altresì riportati con inchiostro invisibile, rilevabile alla luce UV in colore giallo, lo stemma della Repubblica ed il logo costituito dalla lettera maiuscola «I» racchiusa da dodici stelline disposte lungo una circonferenza.
Carta	Per i risguardi in 2ª e 3ª di copertina, carta di tipo speciale, di colore bianco, con fibrille visibili nei colori bleu e rosso ed invisibili fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e rosso. Per le pagine del passaporto carta filigranata, di colore bianco, con fibrille rosse visibili e fluorescenti, di colore bleu solo visibili e invisibili fluorescenti in colore verde alla lampada di Wood.

La filigrana è costituita da una immagine in chiaro-scuro riproducente il busto della Ninfa Europa, particolare tratto da un affresco di G.B. Tiepolo della reggia di Wurzburg, e dalle leggende «REPUBBLICA ITALIANA» ed «EUROPA» disposte, rispettivamente, sopra e sotto l'effige.

La carta contiene un filo di sicurezza recante su di un lato la microscritta positiva, ripetuta con continuità, «REPUBBLICA ITALIANA ...», e sull'altro lato i tre colori della bandiera verde, bianco, rosso, a tratti ripetuti ed intervallati da un tratto privo di colore.

I tre colori risultano, altresì, fluorescenti sotto la lampada di Wood.

Stampa

Risguardi

Il risguardo in 2ª di copertina, a struttura orizzontale, è stampato i offset, mentre il risguardo in 3ª di copertina, a struttura verticale, è stampato in offset e calcografia.

A stampa offset sono riportati dei fondi di sicurezza a più colori, di cui uno fluorescente e alcuni di essi combinati tra loro a formare effetti di iride, disegnati al tratto secondo tecniche di stampa per carte valori.

Sulla 2ª di copertina, oltre alla zona riservata alla fotografia, sono riportate le indicazioni per la compilazione del documento con i dati riguardanti il titolare del passaporto. Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura automatica, secondo quanto previsto dalle norme internazionali ICAO.

Su tale risguardo è altresì riportato, all'estremità destra della zona centrale della pagina, lo stemma della Repubblica, racchiuso da 12 stelline disposte lungo una circonferenza, stampato con inchiostro invisibile e rilevabile alla luce UV in colore azzurro.

Sulla 3ª di copertina la stampa offset di sicurezza è combinata con una stampa calcografica a tre colori costituita dallo stemma della Repubblica, nella parte superiore della pagina, dal testo relativo al numero di pagine del passaporto nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari, da un elemento con immagine latente alla base della pagina e da due piccoli rosoni, con all'interno la sigla «R.I.», posti in alto, ai lati dello stemma della Repubblica, stampati con inchiostro OVI, che varia otticamente nei colori verde-bleu.

Alla base del risguardo, sotto l'immagine latente, sono stampate, con inchiostro invisibile e rilevabile alla luce UV in colore azzurro, 12 stelline disposte lungo una circonferenza.

Pagine interne (32 o 48)

La stampa offset delle pagine del libretto è realizzata a più colori, di cui uno fluorescente ed alcuni fusi tra loro a formare effetti di iride, con grafica diversa da pagina a pagina.

In particolare le pagine pari presentano uno stesso elemento grafico principale ma fondi diversi, mentre le pagine dispari presentano una grafica diversa, sia per l'elemento principale che per i fondi di sicurezza.

L'elemento principale delle pagine pari si richiama al monumento equestre a Marc'Aurelio di piazza del Campidoglio in Roma, mentre gli elementi principali delle pagine dispari rappresentano, in forma stilizzata, particolari architettonici di costruzioni situate nelle diverse regioni d'Italia ed appartenenti ai più importanti periodi della storia dell'arte, da quello Greco-Romano fino al XX secolo.

Il numero di pagina è inserito nel disegno del fondo di sicurezza e ripetuto al centro della pagina in basso con il colore bleu dei testi.

Il numero di pagina, unitamente allo stemm. della Repubblica, è altresì riportato su og pagina del libretto con inchiostro invisibi rilevabile alla luce UV in colore giallo.

Quali ulteriori elementi di sicurezza sono sti nella stampa offset dei fondi antisc testi in microprint.

La grafica delle pagine prevede una zona a stampa molto leggera in corrispondenza dell'immagine in filigrana, in modo che questa possa essere facilmente distinguibile osservando le pagine del passaporto in controluce.

I testi su tutte le pagine sono stampati con colore bleu, compresa la (2ª di copertina destinata alla lettura automatica secondo la normativa ICAO.

Numerazione

Il numero del passaporto è riportato in chiaro con caratteri arabi a stampa ad impatto in colore verde-scuro con fluorescenza verde alla lampada di Wood, nell'apposito spazio ad esso riservato, sulla pagina per la lettura automatica destinata alla personalizzazione con foto e dati personali del titolare (2ª di copertina).

Tale numero è ripetuto in perforazione nella parte superiore di tutte le pagine del libretto nonché nell'ultima di copertina.

Nel passaporto a 32 pagine la numerazione è costituita da sei cifre più una lettera di serie che segue il numero.

Nel passaporto a 48 pagine la numerazione è costituita sempre da un numero a sei cifre ma, in tal caso, la lettera di serie precede il numero stesso.

Cucitura

La cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», è realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.

Biadesivo per l'applicazione della fotografia

Nello spazio riservato, in 2ª di copertina, alla fotografia del titolare del passaporto è applicata, sopra la scritta FOTOGRAIA, PHOTOGRAPH, PHOTOGRAPHIE un'etichetta biadesiva, di formato mm 24 × 32, per facilitare l'applicazione. della fotografia dopo aver rimosso, al momento della compilazione, la carta siliconata di protezione.

Pellicola trasparente di protezione

Un film trasparente di sicurezza auto-adesivo è cucito nel passaporto in modo da poter essere applicato a freddo, previa rimozione del supporto siliconato, sulla 2ª di copertina destinata alla apposizione della fotografia ed alla stampa dei dati personali del titolare del passaporto.

Tale film, di tipo olografico, è stampato con inchiostri speciali e reca il numero in perforazione, nonché un particolare elemento OVD trasparente, posizionato in modo tale che, una volta applicato il film sulla pagina, esso vada a sovrapporsi parzialmente alla fotografia.

DESCRIZIONE DELLE PAGINE

Il testo impresso nelle pagine 1, 4, 5 dei fogli interni e nel risguardo della pagina 3ª di copertina è nelle lingue ufficiali della Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Il testo impresso in tutte le altre pagine compreso il risguardo nella pagina 2ª di copertina, è trilingue (italiano, inglese, francese).

Il testo della copertina del passaporto è impresso in lingua italiana.

Il risguardo nella pagina 2ª di copertina, le pagine numeri 2, 3, 4 dei fogli interni sono stampati in orizzontale, mentre tutte le altre pagine compreso il risguardo nella pagina 3ª di copertina sono stampati in verticale.

Risguardo della pagina 2ª di copertina a struttura orizzontale

Numerazione a stampa in alto a destra. Dall'alto verso il basso contiene le seguenti diciture, posizionate secondo il lato lungo della pagina:

a sinistra in alto
PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT

a sinistra in basso
FOTOGRAFIA
PHOTOGRAPH
PHOTOGRAPHIE

a destra, dall'alto in basso su più righe distinte
REPUBBLICA ITALIANA
Tipo codice paese passaporto N°
COGNOME (1)
NOME (2)
CITTADINANZA (3)
DATA DI NASCITA (4)
SESSO (5) LUOGO DI NASCITA (6)
DATA DI RILASCIO (7) AUTORITÀ (9)
DATA SCADENZA (8)
nel testo trilingue (italiano, inglese e francese)

Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO.

Nello spazio riservato alla fotografia del titolare del passaporto è applicata, sopra la scritta FOTOGRAFIA (nel testo trilingue: italiano, inglese e francese), un'etichetta biadesiva di formato mm 24 × 32.

Un film trasparente di sicurezza autoadesivo è cucito nel passaporto in modo da poter essere applicato a freddo, previa rimozione del supporto siliconato, sulla 2ª di copertina.

Pagina n. 1

Numerazione in perforazione in alto al centro.

Contiene le seguenti scritte, dall'alto verso il basso:

UNIONE EUROPEA
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

REPUBBLICA ITALIANA
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

PASSAPORTO
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

Pagina n. 2 a struttura orizzontale

Numerazione in perforazione disposta lungo il lato corto a sinistra della pagina.

Contiene le seguenti scritte, dall'alto verso il basso, posizionate secondo il lato lungo della pagina.

RESIDENZA/RESIDENCE/DOMICILE (11)
RESIDENZA/RESIDENCE/DOMICILE (11)
COLORE DEGLI OCCHI/COLOUR OF EYES/COULEUR DES YEUX (13) STATURA/HEIGHT/TAILLE (12)

PROROGHE/EXTENSION OF THE PASSPORT/LA VALIDITE DU PRESENT PASSEPORT EST PROROGEE JUSQU'AU (14)

Firma del titolare/Holder's signature/Signature due titulaire (10)

In basso linea punteggiata orizzontale

Pagina n. 3 a struttura orizzontale

Numerazione in perforazione disposta lungo il lato corto a sinistra della pagina.

Contiene in alto la scritta:

FIGLI/CHILDREN/ENFANTS (15)

e contiene le seguenti scritte, dall'alto verso il basso, posizionate secondo il lato lungo della pagina:

A) a sinistra due riquadri distinti, in alto e in basso, entrambi di mm 33 per ogni lato, contenenti al centro di ciascuno la scritta FOTO.

B) a destra, a fianco di ciascuno dei due riquadri le seguenti scritte:

COGNOME/SURNAME/NOM (1)

NOME/GIVEN NAMES/PRENOMS (2)

SESSO/SEX/SEXE (5) DATA DI NASCITA/DATE OF BIRTH/DATE DE NAISSANCE (4)

LUOGO DI NASCITA/PLACE OF BIRTH/LIEU DE NAISSANCE (6)

Pagina n. 4 a struttura orizzontale

Numerazione in perforazione disposta lungo il lato corto a sinistra della pagina.

Contiene la seguente scritta, secondo il lato lungo della pagina, da sinistra a destra, in alto:

Pagina riservata all'autorità

(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari).

Pagina n. 5

Numerazione in perforazione in alto al centro.

Contiene le seguenti scritte:

COGNOME (1)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

NOME (2)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

CITTADINANZA (3)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

DATA DI NASCITA (4)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

SESSO (5)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

LUOGO DI NASCITA (6)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

DATA DI RILASCIO (7)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

DATA DI SCADENZA (8)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

AUTORITÀ (9)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

FIRMA DEL TITOLARE (10)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

RESIDENZA (11)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

STATURA (12)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

COLORE DEGLI OCCHI (13)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

PROROGHE (14)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

FIGLI (15)
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari).

Le pagine da 6 a 32 o da 6 a 48, a seconda della foliazione del libretto, contengono la scritta in alto al centro: VISTI/VISAS/VISA. La relativa numerazione in perforazione è in alto al centro.

Risguardo della pagina 3ª di copertina — Numerazione in alto al centro nella parte superiore stemma della REPUBBLICA ITALIANA con ai lati due piccoli rosoni all'interno dei quali è impressa la sigla «R.I.».

La pagina contiene la seguente scritta:

(per i libretti a 32 pagine)

Il presente passaporto contiene 32 pagine
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari)

(per i libretti a 48 pagine)

Il presente passaporto contiene 48 pagine
(nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari).

Alla base della pagina elemento con immagine latente.

Art. 3.

Il passaporto a lettura ottica istituito con il presente decreto è adottato a partire dal 15 aprile 1998. I passaporti di cui al decreto del Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, del 12 giugno 1984, continueranno ad essere rilasciati fino ad esaurimento delle relative scorte e comunque non oltre il 15 ottobre 1998.

L'istituzione del tipo di passaporto di cui al presente decreto, ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185, non incide sulla validità dei passaporti rilasciati secondo il tipo previsto dal suddetto decreto del Ministro degli affari esteri del 12 giugno 1984.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

98A0516

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 dicembre 1997.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria delle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1998.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1996, con il quale la suddetta quota annua è stata fissata in L. 17.000 a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Vista la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1996, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella EI 3), è aumentato, rispetto al 1995, del 4,5 per cento;

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 998, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 17.800.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

98A0519

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 gennaio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aurora Felix, società cooperativa a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 2 giugno 1997 con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa a responsabilità limitata per azioni «Aurora Felix, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, in liquidazione;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata per azioni «Aurora Felix, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giovanni De Propris il 17 settembre 1973, rep. n. 22930, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Cosimo Cafagna, nato a Bari il 25 aprile 1961, residente in Valenzano (Bari), via Euclide, 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A0578

DECRETO 14 gennaio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Argentario fra i produttori di pesca e affini C.A.P.P.A.», in Monte Argentario, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 novembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio Argentario fra i produttori di pesca e affini C.A.P.P.A.», con sede in Monte Argentario (Grosseto), in liquidazione volontaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio Argentario fra i produttori di pesca e affini C.A.P.P.A.», con sede in Monte Argentario (Grosseto), in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Zanobini Fabbrini in data 5 febbraio 1933, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Domenico Marletta, nato a Cascina (Pisa) il 5 gennaio 1965 e residente in Marina di Grosseto (Grosseto) con studio in via Mazzini n. 121, Grosseto, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A0577

DECRETO 16 gennaio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6, del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 30 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione VI/3, del 20 marzo 1981;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 10 dicembre 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore:

1) soc. coop.va «Cooperativa fra produttori di latte della provincia di Pescara a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Severini Raffaele in data 14 marzo 1954, rep. n. 28689, reg. soc. n. 699, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 50/46190;

2) soc. coop.va «Vittoria», con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio Nicola in data 8 gennaio 1964, rep. n. 17167, reg. soc. n. 1304, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 186/85300;

3) soc. coop.va «Cooperativa agricoltori e coltivatori diretti - S. Lorenzo», con sede in Nocciano (Pescara), costituita per rogito Mastroberardino Donato in data 25 giugno 1964, rep. n. 46876/11877, reg. soc. n. 1369, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 221/89197;

4) soc. coop.va «La Lauretana», con sede in Loreto Aprutino (Pescara), costituita per rogito Severini Raffaele in data 14 marzo 1948, rep. n. 4323, reg. soc. n. 368, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 239/24143;

5) soc. coop.va «C.L.A.P.I.S.A.» con sede in Pescara, costituita per rogito Severini Raffaele in data 8 settembre 1949, rep. n. 5831, reg. n. 440, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 241/26107;

6) soc. coop.va «Società cooperativa di lavoro e produzione - Rinascita - a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito De Cesaris Amedeo in data 2 marzo 1947, rep. n. 5952, reg. soc. n. 320, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 268/13001;

7) soc. coop.va «Cooperativa di consumo D.U.P. - a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito De Cesaris Amedeo in data 29 gennaio 1947, rep. n. 5907, reg. soc. n. 321, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 270/13157;

8) soc. coop.va «Artigianato pittori di Pescara a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Antico Alfredo in data 23 febbraio 1946, rep. n. 20222/4546, reg. soc. n. 256, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 278/7562;

9) soc. coop.va «Cooperativa ferrovieri pensionati», con sede in Pescara, costituita per rogito Gentile Vincenzo in data 19 giugno 1948, rep. n. 5281, reg. soc. n. 384, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 305/32814;

10) soc. coop.va «Cooperativa agricola Tre Spighe», con sede in Spoltore (Pescara), costituita per rogito Gioffré Nicola in data 13 marzo 1976, rep. n. 909, reg. soc. n. 2886, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 698/145435.

Pescara, 16 gennaio 1998

Il direttore: PAOLETTI

98A0517

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 7 gennaio 1998.

Integrazione della denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» con «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» e modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno».

IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli del Trasimeno» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1990 contenente ulteriori modificizioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno»;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere l'integrazione della denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» con «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» e la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno»;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'integrazione della denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» con «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» ed alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» in conformità alla proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» è integrata dalla denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno».

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982 e decreto ministeriale 20 dicembre 1990; è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazine di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti vini di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell' agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER I VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI DEL TRASIMENO» O «TRASIMENO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco scelto;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso anche nelle tipologie frizzante e novello;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso scelto;

«Colli del Trasimeno» o Trasimeno» rosso riserva;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosato;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» spumante classico;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Grechetto;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Merlot;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Cabernet Sauvignon;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Gamay;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Merlot riserva;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Cabernet Sauvignon riserva;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Gamay riserva.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Grechetto:

Grechetto minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Merlot:

Merlot: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Gamay:

Gamay: minimo 85%,

possono concorrere al a produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati o/o raccomandati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco e «Colli del Trasimeno «o «Trasimeno» vino santo o vin santo:

Trebbiano: minimo il 40%;

Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da soli o congiuntamente: almeno il 30%,

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso e «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosato:

Sangiovese: almeno il 40%;

Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente: almeno il 30%,

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» spumante classico:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto da soli o congiuntamente: almeno il 70%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco scelto:

Vermentino, Grechetto, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Sauvignon e Riesling italico: da soli o congiuntamente: almeno l'85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso scelto:

Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero da soli o congiuntamente: almeno il 70%;

Sangiovese: almeno il 15%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia nella misura massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Piegaro, Panicale, Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla località Borghetto di Tuoro, sul confine tra l'Umbria e la Toscana e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione della zona di produzione segue il confine regionale fino a C. L'Orso; da qui prendendo la strada vicinale C. L'Orso-Sanguineto giunge ai capoluogo di Tuoro per seguire indi la statale n. 416 fino al confine tra i comuni di Tuoro e Lisciano Niccone; si svolge quindi a est lungo detto confine comunale per prendere poi a seguire quello tra i comuni di Tuoro e Passignano fino all'altezza del casale Piantatina, per risalire al casale Reppe (quota 331) a seguire successivamente la strada vicinale di casal Cerqueto fino a congiungersi con quella proveniente dalla statale n. 75-*bis* del Trasimeno e seguirla fino alla fattoria del Pischiello; volgendosi verso sud-est fiancheggia la strada vicinale del Tapello-Saiona, la strada vicinale Pietramura-Cappuccini e la strada comunale che da Cappuccini conduce al casale Le Guardie (quota 516) da qui segue la strada vicinale che correndo lungo il crinale delle colline passa le quote 553, 570, 531, 569, casale Civitella, quota 529-558, Cerqueto (quota 512), fino a congiungersi con la provinciale che, proveniente dalla statale n. 75-*bis* del Trasimeno, la segue fino a Castel Rigone; discende poi lungo l'altra provinciale fino a Col di Censo, da dove segue la vicinale che giunge a casale Bastia e da qui scende attraverso la mulattiera fino a casale Vegliela (quota 337) per proseguire indi su altra mulattiera che si innesta alla rotabile Magione-La Goga nel punto in cui questa tocca il confine comunale ed il fosso Formanuova, segue poi la rotabile sulla destra fino a Caligiana, segue verso nord-est la strada per col di Maggio e dopo averlo aggirato a ovest incrocia il confine comunale di Cor-

ciano; prosegue lungo questi verso nord e alle Cantinacce verso est, fino a La Maestà (quota 457) da dove prende il sentiero verso nord per Borgo Caglione fino a incrociare il T. Innigati. Discende tale corso d'acqua in direzione est alla confluenza con il T. Sambro, segue quest'ultimo verso est e alla confluenza con il T. Caina, prosegue per breve tratto lungo una retta verso est immettendosi sulla strada che costeggia il corso d'acqua e lungo questa, prosegue verso sud fino al bivio per Compresso vecchio. Segue la strada verso est e prima di giungere a quota 394 prende quella in direzione sud-est toccando C. Cocilovo, podere Prugneto, il Castellaccio da dove segue la strada verso nord-est per il podere e della Fonte e prima di giungere alla sorgente piega verso est e poi sud raggiungendo C. Torre (quota 453) da dove prosegue in direzione sud-est raggiungendo, a nord-est il M. Canneto, la strada per Canneto; segue tale strada in direzione sud-ovest, attraversa Canneto e proseguendo nella stessa direzione passa a nord di Capocavallo lambisce ponte delle Cupe e all'altezza di questi segue la strada in direzione sud per podere Cesaroni (quota 251); da qui segue la strada per podere Marchesi e dopo circa 300 metri quella che verso sud-ovest raggiunge podere Campatore, lo attraversa e prosegue per la strada verso ovest fino alla Cappella S. Anna. Da qui segue verso sud la strada per Corciano che costeggia il fosso omonimo in parte e alla quota 362 proseguendo verso sud sino a Chiugiana. Di qui giunge fino a Strozzacapponi, dove si raccorda con la statale Pievaiola n. 220 e la segue verso Città della Pieve fino all'incrocio con la statale Umbro-Casentinese n. 71, prendendo a seguire questa verso sud fino al confine tra le due province umbre e tra le circoscrizioni comunali di Città della Pieve e Monteleone di Orvieto; segue quindi detto confine provinciale e comunale fino alla ferrovia Roma-Firenze, ove volgendo a nord, prende a seguirla fino alla confluenza del fosso Paterno con il fosso Chianetta, da detta confluenza risale, sempre a nord, lungo il fosso Paterno fino al ponte della statale Umbro-Casentinese in località Po Bandino; da Po Bandino segue la statale Umbro-Casentinese fino all'incrocio di questa con la provinciale per Paciano e prosegue fino al castello della ferrovia della linea Roma-Firenze; da qui discendendo a sud-ovest segue detta ferrovia fino al confine regionale Umbria-Toscana per proseguire poi verso nord lungo detto confine regionale fino alla località Borghetto di Tuoro, punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da escludere i vigneti ubicati in terreni piani e di fondo valle e quelli ad una quota superiore a m 550 sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2.200 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco, vino santo o vin santo, rosso e rosato non devono essere superiori a t 12,5.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» con l'indicazione del vitigno Grechetto non deve essere superiore a t 10.

Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» con le indicazioni di vitigno Merlot, Cabernet Sauvignon e Gamay non devono essere superiori a t 9.

Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco scelto e rosso scelto non devono essere superiori rispettivamente a t 10 e a t 9.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» spumante classico non deve essere superiore a t 10.

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini rispettivamente i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo, 10%;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso anche nella tipologia frizzante, 10,50%;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» novello, 11%;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco scelto, 11%;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso scelto e riserva, 12%;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» spumante classico, 9,5%;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Grechetto, 11%;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Merlot, 12%;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Cabernet Sauvignon, 12%;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Gamay, 12%;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Merlot riserva, 12,50%;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Cabernet Sauvignon riserva, 12,50%;

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Gamay riserva 12,50%.

Art. 5.

Le operizioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio di spumantizzazione e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata dall'art. 3.

È comunque consentito l'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» nell'intero territorio della provincia di Perugia alle ditte che abbiano effettuato tale operazione prima dalla data di pubblicazione del presente disciplinare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» spumante classico possono essere effettuate anche fuori zona di produzione.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.

È ammessa la correzione solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno», oppure con mosti concentrati rettificati.

È consentito per tutte le tipologie l'arricchimento alla condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.

La resa di uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» con esclusione della tipologia vino santo o vin santo non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Qualora la resa superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione del vin santo o vino santo non deve superare il 40%.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso, rosato, bianco e bianco scelto con o senza riferimento al nome del vitigno devono essere immessi al consumo a decorrere dal 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso scelto deve essere immesso al consumo a decorrere dal 1° ottobre successivo all'annata di produzione.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso anche con nome di vitigno se sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve di cui almeno quattro mesi in botti di legno, può portare la qualificazione «riserva».

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» spumante classico deve essere ottenuto mediante fermentazione in bottiglia nel rispetto delle pratiche previste per tale tipologia dalle normative comunitaria e nazionale.

Le uve destinate alla produzione della tipologia vino santo o vin santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo alla vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 10 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

È ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve fino ad ottenere un contenuto zuccherino minimo di 22 grammi/litro.

L'appassimento delle uve deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto minimo di 25 grammi di zucchero per litro prima dell'ammostatura.

La fermentazione e maturazione del vino santo o vin santo deve avvenire in recipienti in legno della capacità massima di 550 litri per almeno 18 mesi a decorrere dalla data di vinificazione.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli del Trasimeno» o Trasimeno» Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Cabernet Sauvignon e riserva:

colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%, per la menzione riserva: 13%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli del Trasimeno» o Trasimeno» Gamay e riserva:

colore: granato più o meno intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: vinoso delicato;

sapore: asciutto, armonico, con sentore di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%, per la menzione riserva: 13%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» Merlot e riserva:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei talvolta tendente al rosso mattona con l'invecchiamento;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%, per la menzione riserva: 13%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, fresco, fruttato;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 19 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: fresco, vivace, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» spumante classico:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

etratto secco netto minimo: 14 g/l;

spuma: grana fine e persistente.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» bianco scelto:

colore: paglierino chiaro talvolta con lieve riflesso verde;

odore: fine, delicato, fruttato, persistente;

sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso scelto:

colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;

odore: vinoso, fragrante, intenso;

sapore: asciutto, armonico, strutturato, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» rosso riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso intenso, persistente;

sapore: pieno, asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» vino santo o vin santo:

colore: dal paglierino all'ambrato, con riflesso dorato;

odore: etereo, intenso, tipico caratteristico;

sapore: tipico, persistente, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% volume di cui almeno 14% svolto e 2% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 20 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» novello:

colore: rosso cerasuolo, vivace;

odore: fruttato, fresco, caratteristico;

sapore: vivace, fruttato caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone o località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» qualora immessi al consumo in recipienti di capacità pari o inferiore a litri cinque è obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo sughero raso bocca; è ammesso però per le bottiglie di contenuto fino a litri 0,250 l'uso anche di tappi a vite o a strappo.

Le tipologie bianco scelto, rosso scelto e riserva, anche con l'indicazione di vitigno devono essere immesse al consumo solo in recipienti di capacità inferiore o uguale a litri tre.

Il vino a denominazione di origine controllata vino santo o vin santo deve essere immesso al consumo solo in recipienti da litri 0,375 a litri 0,750 chiusi con tappo di sughero raso bocca.

98A0515

DECRETO 22 gennaio 1998.

Disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Toscana.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visti in particolare gli articoli 2 dei citati disciplinari di produzione che prevedono la possibilità di utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio delle regioni e delle province autonome ed ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85 % da uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati previsti dai detti articoli, il nome del vitigno stesso;

Visti i decreti dirigenziali con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome;

Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state previste disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalità, della disciplina concernente la produzione e la commercializzazione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Viste le richieste presentate dagli interessati intese ad ottenere la possibilità di utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, prodotti nei territori delle regioni e delle province autonome, il nome di due vitigni scelti tra quelli previsti negli articoli 2 suddetti come utilizzabili nella designazione e presentazione del prodotto ottenuto, qualora detti vini siano ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, esclusivamente dai due vitigni di cui trattasi;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, in accoglimento delle richieste suddette e tenuto conto dei pareri espressi al riguardo dalle regioni e province autonome, prevede che i vini da tavola ad indicazione geografica tipica possano utilizzare il riferimento al nome di due vitigni scelti tra quelli elencati nei rispettivi disciplinari di produzione come utilizzabili nella designazione e presentazione dei prodotti ottenuti, purché i vini di cui trattasi siano ottenuti da uve provenienti al 100% dai due vitigni interessati;

Visto il decreto dirigenziale 9 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana» per i vini prodotti nel territorio della regione Toscana e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Orcia» pei i vini prodotti nel territorio della regione Toscana ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 26 febbraio 1996 recante integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana» approvati con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995;

Visto il parere espresso al riguardo dalla regione Toscana;

Ritenuto di doversi provvedere in conformità del suddetto parere del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalità, da intendersi integrative delle disposizioni contenute negli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Considerato che agli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, approvati con i sopra citati decreti dirigenziali 9 ottobre 1995 e 22 novembre 1995, sussistono i presupposti e le condizioni idonei a consentire l'utilizzazione del riferimento al nome dei vitigni della designazione e presentazione dei suddetti vini come sopra specificato;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Orcia», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana» prodotti nel territorio della regione Toscana è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.

I vitigni di cui al comma precedente devono essere compresi tra quelli elencati negli articoli 2 dei corrispondenti disciplinari di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini da tavola ad indicazione geografica tipica, nei termini stabiliti dal citato articolo.

Art. 2.

Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica di cui al precedente articolo, è consentito a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A0518

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 gennaio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° settembre 1997, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 gennaio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 4.430 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 24 settembre, 27 ottobre, 29 dicembre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, con godimento 1° settembre 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1997, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 agosto 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 agosto 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 25 agosto 1997, entro le ore 13 del giorno 29 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 agosto 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 febbraio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in L. 50.250.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0579

DECRETO 26 gennaio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata triennale, con godimento 15 gennaio 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 gennaio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 4.430 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1998, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 gennaio 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 gennaio 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 13 gennaio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 gennaio 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 febbraio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 13 gennaio 1998, entro le ore 13 del giorno 30 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 13 gennaio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 13 gennaio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 febbraio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 18 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 febbraio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 75.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0580

Decreto 26 gennaio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1997, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 gennaio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 4.430 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre, 10 ottobre, 11 novembre, 10 e 29 dicembre 1997, 13 gennaio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 febbraio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 30 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 febbraio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 138 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 febbraio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in lire 143.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0581

DECRETO 26 gennaio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata decennale, con godimento 1° novembre 1997, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 gennaio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 4.430 miliardi;

Visti i propri decreti in data 27 ottobre, 24 novembre, 29 dicembre 1997, 19 gennaio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° novembre 1997/2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno

accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° novembre 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 ottobre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 ottobre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 20 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 febbraio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 1997, entro le ore 13 del giorno 29 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 ottobre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 27 ottobre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 91 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 febbraio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in lire 240.000.000.000 faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0582

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 22 ottobre 1997.

Approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni e visti in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 63 lettera *b)*;

Vista la delibera CIPE 10 gennaio 1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1995, n. 60, il cui punto 4.3 ha stabilito che per gli interventi da finanziare con i fondi dell'art. 2 lettera *f)* della legge n. 457/1978 il Segretariato generale del C.E.R. procede alla stipula di protocolli di intesa con le regioni ed i comuni interessati;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 27;

Vista la delibera del comitato esecutivo del C.E.R. del 5 giugno 1997 con la quale è stato approvato con modifiche lo schema del bando di gara per il finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere»;

Vista la decisione adottata dal Comitato per l'edilizia residenziale nella seduta del 24 luglio 1997, n. 30, di approvare il testo del bando di gara deliberato dal comitato esecutivo del CER nella seduta del 5 giugno 1997 e di acquisire, in via preventiva, il parere dell'ufficio studi e legislazione per il successivo inoltro o meno della proposta al CIPE;

Vista la nota del Segretariato generale del CER del 1° agosto 1997, protocollo n. 3171 diretta all'ufficio studi e legislazione;

Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione e conomica in data 8 agosto 1997, protocollo n 7/9717 con la quale è stato comunicato che non è necessario che la questione relativa ai «Contratti di quartiere» venga sottoposta al CIPE;

Vista la nota dell'ufficio studi e legislazione del 12 settembre 1997, n. 2343 con la quale viene confermato quanto comunicato dal Ministero del bilancio con la sopracitata nota dell'8 agosto 1997;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera *c)*;

Decreta:

1. È approvato il bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere», che costituisce parte integrante del presente decreto (allegato 1).

2. Detto bando di gara deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.

Roma, 22 ottobre 1997

Il Ministro
Presidente del Comitato
per l'edilizia residenziale
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1997
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 351

ALLEGATO 1

BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SPERIMENTALI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA INSERITI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO DENOMINATI «CONTRATTI DI QUARTIERE».

Art. 1.

Finanziamento degli interventi di sperimentazione nell'ambito dei «Contratti di quartiere»

1. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono destinati all'attuazione di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e annesse urbanizzazioni da includere nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere».

Art. 2.

Localizzazione dei programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere» e modalità di presentazione delle domande

1. I programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere» sono individuati nei comuni in quartieri segnati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano e da carenze di servizi in un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo. I «Contratti di quartiere» devono essere compresi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di recupero ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero in aree aventi analoghe caratteristiche eventualmente individuate dalla legislazione regionale.

2. Ai fini dell'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1, i sindaci dei comuni presentano domanda alla regione competente corredata da:

a) proposta di «Contratto di quartiere» contenente relazione descrittiva degli elementi costitutivi, delle finalità, delle modalità di attuazione e delle forme di partecipazione tese a garantirne la più diffusa conoscenza;

b) piano di recupero adottato dal comune, redatto secondo le modalità di cui all'art. 28 della legge n. 457/1978, contenente anche l'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda le opere, residenziali e non, nonchè la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento (pubblico, privato, comunitario);

c) progetto preliminare delle opere che si propone di finanziare ai sensi dell'art. 1 del presente bando con quantificazione del costo dell'intervento con riferimento ai massimali vigenti per l'edilizia residenziale pubblica;

d) programma di sperimentazione definito in rapporto alle finalità e ai contenuti della «Guida ai programmi di sperimentazione», approvata dal comitato esecutivo del C.E.R. in data 27 febbraio 1997 con quantificazione dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a:

lavorazioni straordinarie valutate sulla base del capitolato di appalto e del prezziario regionale;

attività di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario-£/giorno), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggi, resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione), spese generali (in %).

e) scheda contenente i dati statistici, desunti dal 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, relativi ai parametri indicati alla lettera *b)* del successivo art. 5 con riferimento alle singole sezioni di censimento la cui aggregazione coincida o comprenda l'ambito di intervento;

f) designazione del responsabile del «Contratto di quartiere» che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedimentali, del Segretariato generale del C.E.R. e della regione competente.

3. Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura «Proposta di Contratto di quartiere» alla regione competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. La regione, nei 30 giorni successivi, provvede all'esame alla redazione di una graduatoria ed alla trasmissione al Segretariato generale del C.E.R. di non più di 5 delle domande pervenute nei termini di cui al comma precedente con l'eventuale specificazione, per ciascuna domanda, del relativo impegno finanziario assunto con risorse proprie.

5. La commissione di cui all'art. 5 provvede alla valutazione delle proposte nei 45 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4 del presente articolo, selezionando — come obiettivo al quale tendere — almeno una proposta per ciascuna regione partecipante.

6. il comitato esecutivo del CER, in relazione alle esigenze finanziarie, occupazionali e socio-economiche, procede alla scelta definitiva delle proposte selezionate dalla commissione di cui all'art. 5 e quindi si procede alla stipula dei protocolli d'intesa.

7. A decorrere dalla data di stipula del protocollo d'intesa, il comune prescelto dispone di 180 giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza dal finanziamento.

8. I comuni per la redazione dei progetti esecutivi possono accedere al fondo rotativo per la progettualità di cui all'art. 8 della legge 23 maggio 1997, n. 135.

9. Il Segretariato generale del CER provvede alla verifica della conformità amministrativa del progetto esecutivo rispetto agli elaborati che corredavano la domanda di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 3.

Caratteristiche e finalità dei programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere»

1. I programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere» sono finalizzati, per quanto riguarda la componente urbanistico-edilizia, a:

rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento delle risorse energetiche;

accrescere la dotazione dei servizi di quartiere, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti;

migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale.

2. Gli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata ed annesse urbanizzazioni di cui all'art. 1 del presente bando, sono finalizzati alla formazione ed aggiornamento della normativa tecnica nazionale di cui all'art. 42 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e prevedono il recupero del patrimonio edilizio secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 31, comma 1, lettere *c)* e *d)* della legge n. 457/1978, la ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera *e)* dello stesso art. 31 ivi compresa la demolizione e ricostruzione e, qualora occorra per ridurre la densità abitativa o per riconnettere le aree edificate, interventi di nuova costruzione.

3. Per quanto attiene gli interventi sperimentali di cui all'art. 1, gli obiettivi ed i temi di sperimentazione, nonchè le relative metodologie di controllo di qualità del progetto, sono individuati nella «Guida ai programmi di sperimentazione» che costituisce parte integrante del presente bando.

4. In ogni caso, per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 2 e 3, ciascun «Contratto di quartiere» potrà essere finanziato per un ammontare complessivo compreso tra 3 e 20 miliardi di lire.

5. Nell'ambito dei programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere», in aggiunta alla realizzazione degli interventi sperimentali di edilizia sovvenzionata e annesse urbanizzazioni di cui all'art. 1 del presente bando, possono essere previsti interventi compresi in una o più categorie tra quelle di seguito elencate:

a) opere ed interventi da realizzare con risorse regionali di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e dall'art. 2, comma 63, lettera *d)* della legge 23 dicembre1996, n. 662;

b) interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e/o di edilizia residenziale agevolata, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, opere di cui all'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, finanziati con risorse regionali;

c) opere infrastrutturali ed interventi residenziali e non residenziali finanziati con risorse regionali o comunali;

d) opere infrastrutturali ed interventi edilizi finanziati con risorse comunitarie;

e) opere infrastrutturali, strutture per servizi ed interventi residenziali e non residenziali finanziati con risorse private per le quali vanno individuate idonee garanzie atte ad assicurarne la completa realizzazione.

Art. 4.

Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico-privato

1. Al fine di dare attuazione ai «Contratti di quartiere», in relazione alle diverse componenti che ne caratterizzano i contenuti, possono essere formalizzati accordi tra amministrazioni pubbliche — ministeri, regioni ed enti locali — sia di livello centrale che locale, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani, realizzazione di strutture per l'accoglienza.

2. Con analoghe finalità, possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi.

Art. 5

Criteri di selezione delle domande

1. Con decreto ministeriale e istituita apposita commissione, di cui farà parte anche un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni che, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del presente bando, esamina le domande selezionate dalle regioni e da queste trasmesse al Segretariato generale del C.E.R. procedendo, quindi, all'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere, fino ad un massimo di 15 punti:

a) caratteri del comune con riferimento a:

dimensione demografica;

tasso di disoccupazione;

b) caratteri dell'ambito di intervento con riferimento a:

numero occupanti per stanza;

percentuale di alloggi pubblici;

tasso di scolarità (tra 11 e 14 anni);

percentuale di popolazione con meno di 15 anni;

percentuale di dirigenti, direttivi, quadri e impiegati;

c) caratteri del «Contratto di quartiere» con riferimento a:

risultati attesi per gli aspetti urbanistico-edilizi;

risultati attesi per gli aspetti sociali;

risultati attesi per gli aspetti occupazionali;

d) presenza ed entità di finanziamenti apportati da altri soggetti istituzionali e privati con riferimento a:

interventi edilizio-urbanistici;

interventi per servizi sociali tesi all'integrazione;

interventi per favorire l'occupazione;

e) caratteri del progetto preliminare sperimentale con riferimento a:

qualità architettonica, sostenibilità ambientale e rapporti con il contesto urbano;

f) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a:

interesse e significatività dei contenuti e delle ricadute ai fini normativi dell'intervento sperimentale;

g) presenza di finanziamenti regionali con riferimento a:

entità.

Art. 6.

Procedure

1. Con provvedimento del Segretariato generale del C.E.R. sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione effettuata dal comitato esecutivo del C.E.R. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero dei lavori pubblici. Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d'intesa, degli accordi di programma e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse ai comuni selezionati ammessi al finanziamento entro trenta giorni dalla data del citato provvedimento.

2. Il Segretariato generale del C.E.R. stipula i protocolli d'intesa con i comuni selezionati e con le rispettive regioni. A seguito dei protocolli d'intesa le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dellart. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In attuazione di detti atti il Segretariato generale del C.E.R. entro quarantacinque giorni dalla data del protocollo d'intesa, stipula con i comuni selezionati le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 la cui esecutività è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

3. A seguito della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, il Segretario generale del C.E.R designa l'ufficio responsabile dell'istruttoria dei «Contratti di quartiere». Al dirigente dell'ufficio preposto è attribuito il compito di redigere rapporti quadrimestrali sullo stato di avanzamento del programma.

Il Ministro dei lavori pubblici
Presidente del C.E.R.
COSTA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA RELATIVA AI CARATTERI DELL'AMBITO DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 5, LETTERA *B)*, DEL BANDO DI GARA.

I dati statistici da indicare nella scheda devono essere desunti dalle singole sezioni del 13° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Le sezioni censuarie da considerare sono quelle la cui aggregazione coincida o comprenda l'ambito di intervento proposto e i valori da riportare fanno riferimento alle tavole incluse nei fascicoli provinciali Istat.

Il *numero occupanti per stanza* si ottiene sommando i relativi valori delle singole sezioni censuarie con riferimento alla tav. 1.4 (tipi di alloggio).

La *percentuale di alloggi pubblici* va calcolata sommando i valori relativi alle abitazioni occupate e non occupate di proprietà di Stato, regione, provincia, comune, IACP (tavole 5.23 e 5.27) in rapporto al totale delle abitazioni, occupate e non occupate), presenti nell'ambito d'intervento (tavola 2.14).

Il *tasso di scolarità* va riferito alla classe di età compresa tra gli 11 e i 14 anni (tav. 2.21).

La *popolazione con meno di 15 anni* va calcolata come valore percentuale sul totale della popolazione residente (tav. 2.2).

La *percentuale di dirigenti, direttivi, quadri, impiegati*, va calcolata con riferimento alla condizione professionale degli occupati (tavola 4.4) in rapporto alla popolazione residente (tavola 2.2).

GUIDA AI PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE

Interventi con finalità sperimentali - legge n. 457/1978, art. 2, lettera *f)*
Programmazione E.R.P. 1992-1995

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE

1. QUALITA' MORFOLOGICA

Insieme delle condizioni tipologiche e morfologiche del complesso insediativo e/o dell'organismo edilizio tali da garantire la salvaguardia e la valorizzazione del contesto e il raggiungimento di soddisfacenti livelli qualitativi dal punto di vista architettonico, relazionale e percettivo, sia nel recupero che nella nuova edificazione.

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

I risultati attesi concernono in particolare lo studio e la definizione di strumenti di indirizzo e controllo della qualità spaziale del progetto di recupero, di riqualificazione o di nuova edificazione generalizzabili in contesti similari e specificamente rivolti alla scala urbana d'intervento.
Gli obiettivi di qualità riguardano specifici temi del progetto propri della scala urbana (compatibilità con il contesto, integrazione funzionale, qualificazione degli spazi esterni) nell'ambito dei quali la proposizione di soluzioni progettuali con carattere di esemplarità rispetto all'ordinario per concezione, qualità insediativa e relazionale, deve costituire la premessa per la definizione di specifici criteri di progettazione generalizzabili: tali criteri devono costituire un contributo originale da utilizzare da parte del Segretariato generale del CER per la definizione della normativa tecnica nazionale per l'edilizia residenziale pubblica.
Gli obiettivi di qualità e i relativi strumenti di indirizzo e controllo, che costituiscono risultati attesi, sono strettamente interconnessi e riferibili a specifiche fasi del processo di progettazione e di realizzazione:
a) fase conoscitiva
- definizione di criteri di analisi del contesto;

b) interfaccia analisi/progetto
- definizione di criteri generali d'intervento per l'individuazione degli elementi invarianti da salvaguardare, di quelli soggetti a rifunzionalizzazione, di quelli da riqualificare, di quelli da modificare radicalmente anche attraverso una demolizione/ricostruzione, nonchè di quelli di nuova edificazione;

c) fase ideativa
- definizione di criteri di progettazione alla scala urbana e di disegno urbano; in rapporto al tema prescelto tali criteri possono anche essere specificamente riferiti alla compatibilità con il contesto, alla integrazione funzionale dell'intervento ovvero alla qualificazione degli spazi esterni (dai cortili condominiali agli spazi aperti di vicinato, dalle strade di servizio alla residenza alle piazze, dai percorsi pedonali ai parcheggi, sino alle sistemazioni a verde e all'arredo urbano);

d) fase di controllo
- definizione di check list di requisiti e specifiche di prestazione per la valutazione della qualità alla scala urbana tali da garantire il soddisfacimento di un adeguato livello di funzionalità degli spazi e degli oggetti edilizi; oltre al rispetto della funzionalità, sulla quale sono improntate tutte le consolidate normative prestazionali, si richiede la definizione di parametri di valutazione della qualità morfologica alla scala urbana che tengano conto anche dei caratteri formali, relazionali e percettivi dell'intervento sperimentale.

I temi di sperimentazione attinenti la qualità morfologica prevedono come metodologia specifica di controllo della qualità del progetto l'effettuazione e la resocontazione di uno studio di compatibilità progetto / contesto urbano.

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE

1. Qualità morfologica

TEMA DI SPERIMENTAZIONE

1.1 Modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o degradati.

OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

Interventi edilizi - ristrutturazione edilizia
Interventi edilizi - nuova edificazione
Interventi su tessuti edilizi - edificazione di completamento

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE
Funzionale-dimensionale
OGGETTI
Complesso insediativo

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITA' DEL PROGETTO

Studio di compatibilità progetto / contesto urbano.
Lo studio di compatibilità, congruentemente con la scala urbana di intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonchè in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto.
Lo studio di compatibilità deve essere supportato da simulazioni in scala ridotta effettuate tramite modelli, elaborazioni CAD o altre metodiche.

TEMA DI SPERIMENTAZIONE

1.1 MODIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DI TESSUTI CONSOLIDATI E/O DEGRADATI.

Per elaborare soluzioni progettuali di modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o degradati compatibili con le valenze del contesto d'intervento, appare necessario partire dalla lettura e dall'analisi tipo-morfologica degli oggetti edilizi che caratterizzano tale contesto e dalle relazioni che lo strutturano.
Obiettivi generali da perseguire sono, da una parte, il rispetto e la valorizzazione dei caratteri geomorfologici, idrogeologici e paesaggistici, nonchè delle preesistenze storico-architettoniche e ambientali caratterizzanti il sito, dall'altra, la valorizzazione e la qualificazione delle relazioni (percorrenze carrabili e pedonali, visuali prospettiche e punti di vista), degli spazi urbani e dei modi d'uso (forme di abitare e di socialità) caratterizzanti il contesto.
Il perseguimento di tali obiettivi deve consentire l'instaurarsi di interazioni tra l'intervento di modificazione e l'intorno, rappresentato dalle aree e dai tessuti edilizi limitrofi a quelli d'intervento, in grado di avviare processi di riqualificazione anche di quelle parti non interessate direttamente dall'intervento.
Il progetto di riqualificazione, ed in particolare le diverse possibili alternative d'intervento (dalla ristrutturazione conservativa alla demolizione/ricostruzione sino alla nuova edificazione interstiziale) devono essere rapportate alle caratteristiche e alle qualità del luogo, sia esso un'area consolidata con caratteri da valorizzare o una periferia moderna degradata o una zona abusiva da qualificare.
A riguardo si evidenzia il problema connesso alla definizione di appropriate metodiche di analisi del contesto di supporto alla progettazione, specificamente riferite ai tessuti moderni degradati, in genere privi di una diffusa e stratificata presenza di elementi invarianti qualitativamente significativi da salvaguardare e valorizzare: il degrado morfologico e ambientale rende più complessa l'analisi, proprio per la difficoltà di cogliere segni e valenze sedimentati, valori riconoscibili e rappresentativi da assumere come riferimento progettale per impostare una pertinente ipotesi di riqualificazione.
E in questa direzione, dovranno essere approfondite le questioni legate ai possibili modi con cui il progetto di riqualificazione può interagire con il contesto, tenute presenti le caratteristiche morfologiche e d'uso degli edifici e degli spazi urbani, le relazioni funzionali e percettive tra le diverse parti, il disegno architettonoco, i materiali e le tecnologie, le forme di abitare e di socialità.

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE
1. Qualità morfologica

TEMA DI SPERIMENTAZIONE
1.2 Conservazione e valorizzazione dei tessuti storici.

OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI
Interventi edilizi - restauro e risanamento conservativo
Interventi edilizi - ristrutturazione edilizia
Interventi edilizi - recupero urbano

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:
SETTORE
Funzionale-dimensionale; Tecnologico
OGGETTI
Organismo abitativo; Complesso insediativo

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITA' DEL PROGETTO

Studio di compatibilità progetto / contesto urbano.

Lo studio di compatibilità, congruentemente con la scala urbana di intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonchè in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto.

Lo studio di compatibilità deve essere supportato da simulazioni in scala ridotta effettuate tramite modelli, elaborazioni CAD o altre metodiche.

TEMA DI SPERIMENTAZIONE

1.2 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TESSUTI STORICI

Il centro storico - di cui fa parte l'edificio da "recuperare" - è un sistema organizzato costituito da elementi mutuamente connessi ed interdipendenti. E' un organismo urbano individuato che si compone di organismi edilizi, anch'essi individuati: gli edifici. Esso rappresenta, pertanto, un patrimonio della collettività di cui andrebbe salvaguardato il valore etico-civile che si manifesta nell'architettura degli edifici, nella tessitura degli isolati, nell'articolarsi gerarchizzato dei suoi elementi (strade, piazze, edifici) ed infine nel disegno urbano complessivo che lo caratterizza.

Gli interventi di recupero nel centro storico , partendo dall'esigenza di risanamento degli edifici, dovranno comunque dare il giusto rilievo alla valorizzazione delle relazioni tra le diverse parti del tessuto edilizio, in particolare attraverso la qualificazione dei percorsi di avvicinamento e di attraversamento, delle corti interne, delle piazze, delle aree di sosta e di parcheggio, anche con riguardo ai relativi elementi di arredo urbano.

Gli interventi di recupero dovranno, altresì, valorizzare la eventuale presenza di attività non residenziali e di servizio, anche attraverso un attento studio dei modi di caratterizzazione degli affacci delle stesse attività su percorsi o spazi pubblici o semipubblici.

Gli interventi di recupero, per migliorarne le condizioni di utilizzo o ripristinarne l'immagine, devono in ogni caso essere coerentemente rapportati alle caratteristiche tipo-morfologiche e costruttive del contesto.

A tal fine, fermo restando il rispetto delle norme di attuazione dei relativi strumenti urbanistici e degli eventuali vincoli e prescrizioni della locale Soprintendenza, gli interventi di recupero nel centro storico devono, di norma, uniformarsi ai seguenti criteri generali di progettazione:

A) interventi sugli edifici da conservare

- eliminazione delle superfetazioni degradanti;
- modificazione delle aggiunte improprie, qualora sia possibile una loro possibile integrazione nel processo di riqualificazione dell'edificio;
- riconfigurazione planimetrica di corpi minori appartenenti all'edificio da recuperare interni all'unità edilizia, nel rispetto dei caratteri tipo-morfologicidell'intero organismo edilizio;
- restituzione di tutte quelle parti distrutte, a seguito di crolli parziali o totali, verificatisi anche dopo la fase di presentazione del progetto di recupero:
- salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo, nei suoi aspetti di sviluppo storico, garantendone la permanenza della figuratività e della consistenza materica, nel rispetto delle

strutture preesistenti per quanto concerne sia la tecnologia esecutiva che i materiali tradizionali impiegati;
- definizione del progetto, del relativo capitolato d'appalto e delle procedure esecutive con metodologia di lavoro commisurata al "vecchio", escludendo, di norma, metodi e parametri tipici del "nuovo";
- necessità che ogni richiesta sia accompagnata da un'accurata indagine diretta, ed, eventualmente, documentaria nonché da un rilievo stratigrafico architettonico, strutturale, costruttivo, distributivo e tecnologico con dettagliata elencazione e analisi storico-critica sia delle fasi di crescita, sviluppo, involuzione, alterazione, rifusione, frazionamento, sia delle aggiunte sincroniche e diacroniche succedutesi nel tempo in elevazione e in profondità.
Nei limiti consentiti dalle soprarichiamate norme di attuazione della strumentazione urbanistica e dai vincoli e prescrizioni della locale Soprintendenza, appare di particolare interesse lo studio:
- di soluzioni modificative per la restituzione di parti alterate, finalizzate al recupero di valori estetici e tipomorfologici in parte manomessi o cancellati;
- di soluzioni innovative, volte a far progredire l'idea culturale del recupero in presenza di edifici storici fortemente alterati o già ampiamente demoliti, tali da portare ad un nuovo organismo, coerente rispetto alla tipomorfologia dell'organismo originario irrimediabilmente compromesso, ovvero a soluzioni progettuali che si pongono in rapporto dialettico rispetto all'organismo preesistente.
Dal punto di vista metodologico, é indispensabile, qualunque sia la soluzione progettuale prescelta, assicurare la coerenza culturale tra il metodo concettuale e il processo elaborativo dell'intero progetto (che deve essere coerente in ogni suo singolo segmento), che devono sempre avere come fine la conservazione fisica e la valorizzazione dell'immagine architettonica dell'intero organismo. Il "recupero" deve salvaguardare l'identità dell'edificio, garantendone la stabilità e la fisicità.
Modifiche alle tecnologie ed ai sistemi costruttivi degli organismi edilizi da recuperare, in linea di coerenza con quanto sopra espresso, sono ammessi soltanto in casi documentati e necessari, purché l'innovazione sia consapevole e rispettosa dei manufatti esistenti.
In particolare, per quanto concerne le tecnologie costruttive e le tecniche di esecuzione, l'intervento di recupero deve assicurare:
1) la conservazione delle murature esterne ed interne portanti nonchè delle principali tramezzature caratterizzanti la distribuzione interna della tipologia storica;
2) il rifacimento, solo quando strettamente necessario, purchè eseguito con materiali e tecniche compatibili con la preesistenza (es. metodo del "cuci e scuci");
3) la messa in evidenza di particolari strutturali e architettonici significativi;
4) la conservazione degli intonaci originari esistenti, da non rimuovere ma da reintegrare, così come le tinteggiature e i sistemi di decorazione (affreschi, stucchi ecc.), anche se solo conservati parzialmente; in assenza di tali permanenze, per la finitura esterna (intonaci e tinteggiature) si farà riferimento a quelle originarie delle architetture della zona, affini per tipologia ed epoca;
5) la conservazione delle aperture originarie esterne, secondo la loro forma e posizione; i relativi serramenti devono essere realizzati sulla base di abachi, caratterizzati da partiture e configurazioni coerenti con i tipi originari preesistenti e omogenei ad analoghi tipi riscontrabili nella zona per forme di edilizia coeve ed affini;
6) il mantenimento della giacitura dei solai, sia nella quota che nella tessitura dell'orditura principale e secondaria, compreso il tavolato di ripartizione dei carichi orizzontali, nelle apposite sedi di appoggio della muratura; le sostituzioni, necessarie solo per ridotta resistenza del materiale, devono avvenire con impiego di materiale analogo per le parti in vista (intradosso) e con rinforzi commisurati al tipo di struttura esistente (es.: un secondo tavolato per aumentare la rigidità generale, sovrapposto all'originario) e con modalità anche innovative (es.: travi in legno lamellare, impalcato in lamiera gregata al di sopra di quello da conservare, anima del solaio in calcestruzzo con rete elettrosaldata al di sopra dell'impalcato, ecc.); gli impieghi di strutture in c.a. o acciaio, anche per parti limitate della fabbrica, potranno essere ammessi solo in casi eccezionali, sulla base di comprovate esigenze di stabilità generale e da attuarsi sempre nel

rispetto delle caratteristiche tipomorfologiche, distributive e spaziali dell'organismo architettonico;
7) la conservazione dei controsoffitti, anche voltati, nel rispetto della spazialità originaria, nonchè dei sistemi di decorazione in essere, delle pavimentazioni e delle altre opere di rifinitura che vanno, per quanto possibile, reintegrate o sostituite con materiali, colori e disegni affini agli originali,
8) la conservazione dei collegamenti verticali e delle coperture a tetto con gli stessi materiali, rifiniture, pendenze e arredi, nonché con la stessa giacitura in cui oggi si trovano, qualora non costituiscano rifacimento di epoca contemporanea.
Per ogni intervento di recupero di edifici in muratura in zona sismica si deve fare riferimento a quanto previsto dalla N.T. di cui al D.M. LL.PP. 24/1/86, alle "Raccomandazioni" del "Comitato per la prevenzione del Patrimonio monumentale dal rischio sismico" del 17/6/86 ed al D.M. LL.PP. 20/11/87 contenente le N.T. per la progettazione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.
Il D.M. LL.PP. 24.01.86 è, per la specificazione del concetto di "miglioramento" in luogo "dell'adeguamento" per gli edifici storici e per l'uso dei termini come "organismo edilizio" e "concezione strutturale", certamente significativo e importante di per sé, ma è in più all'origine delle "Raccomandazioni relative agli interventi sul patrimonio monumentale in zone sismiche" approvate dal "Comitato per la prevenzione del patrimonio monumentale" dal rischio sismico.
Queste raccomandazioni, da un lato, elencano i difetti e le manchevolezze culturali e tecniche più frequenti negli interventi sul costruito, suggerendo, in alternativa, metodologie, materiali e tecniche congruenti con lo specifico problema del recupero delle antiche strutture resistenti, dall'altro, collegando il miglioramento al corretto operare sugli edifici storici, lo indicano come unico modo possibile di intervento antisismico.
Decreto e Raccomandazioni, ripresi dal successivo D.M. LL.PP. 20.11.87 - "Norme tecniche per la progettazione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento", al titolo "Norme tecniche per il consolidamento degli edifici in muratura", costituiscono la normativa di riferimento per gli interventi di recupero in tessuti storici localizzati in zone sismiche.
Scopo fondamentale degli interventi è di assicurare un grado di sicurezza sismica commisurato all'importanza e alla natura dell'opera e al costo dei lavori di ristrutturazione.
In particolare si dovrà assicurare il non collasso sotto le azioni di norma in caso di adeguamento (ai sensi del D.M. 24.1.1986) mentre si dovrà comunque garantire il non collasso sotto un carico sismico ridotto (per esempio maggiore del 50%) per gli interventi di miglioramento.
Ciò allo scopo di quantificare il livello di sicurezza raggiunto con gli interventi e di paragonarlo alle risorse economiche richieste.
In caso di edifici di elevato valore storico-artistico dovrà essere considerato come scopo della progettazione, oltre al non collasso, anche la limitata danneggiabilità. Il grado di danneggiamento ritenuto acccettabile e i conseguenti costi di intervento sono commisurati all'importanza e al valore dell'opera.
Le tecniche di consolidamento devono avere come obiettivo principale il miglioramento della resistenza e della durabilità dell'edificio per quanto possibile nel rispetto degli schemi statici originari.
Qualora le valutazioni sullo stato di sicurezza evidenzino cause di vulnerabilità legate ad irregolarità nella conformazione geometrica o delle masse dovrà essere approfondito l'effetto di variazioni dello schema statico prodotte da eventuali nuovi giunti o connessioni che aumentino il grado di regolarità.
Le tecniche previste devono tenere conto della effettiva disponibilità di mano d'opera specializzata nell'esecuzione degli interventi progettati (sia che si tratti di tecniche o materiali innovativi, sia che si tratti di tecniche o materiali il cui uso era diffuso in passato).
I documenti di progetto devono descrivere accuratamente le fasi di lavoro, le procedure di messa in opera dei materiali, i controlli, ecc.

I tipi di intervento di consolidamento devono, in ogni caso, rispettare l'estetica e l'identità storico-architettonica dell'edificio preesistente, nonchè assicurare una compatibilità tra materiali nuovi e quelli originari, al fine di evitare sia dannose concentrazioni di sforzi dovute a diversa rigidezza o resistenza o duttilità, sia l'insorgere nel tempo di fenomeni fisico-chimici di rigetto.

B) interventi sulle aree libere, pubbliche o private, contigue alle costruzioni da conservare
- riapertura delle aree cortilizie e impianto di giardini;
- conservazione e ripristino dei giardini di valore storico architettonico e ambientale e, comunque, di tutte le aree di pertinenza di edifici storicamente significativi;
- sistemazioni integrate "pubblico-privato" di spazi pubblici limitrofi alle zone da recuperare, sulla base di soluzioni unitarie, atte a definire idonei interventi di arredo e di riqualificazione della spazialità urbana (piani del colore, illuminazione pubblica, pavimentazioni, insegne ecc.);
- recupero dei tracciati stradali preesistenti di valore storico-documentario e ripristino degli allineamenti storicamente certi dei fronti edilizi;

C) interventi infrastrutturali su complessi edilizi ed urbani
In relazione alle opere infrastrutturali, la sperimentazione va finalizzata in particolare alla reintegrazione morfologica degli spazi storici oggetto di intervento, anche attraverso la definizione di soluzioni tecniche idonee a ridurre l'impatto visivo e il degrado fisico dei manufatti storici da parte delle opere di urbanizzazione primaria.
Al riguardo, è auspicabile che si pervenga, anche attraverso il coordinamento con gli enti concessionari per i servizi pubblici, alla definizione di soluzioni tecnologiche basate sull'integrazione tra diverse utenze impiantistiche (ad esempio "tunnel tecnologici"), che garantiscano in ogni caso la conservazione delle pavimentazioni originali, intervenendo soltanto in contesti urbani già soggetti ad alterazioni dei manufatti e delle sedi stradali.
Gli interventi sulle opere infrastrutturali devono contribuire a ridurre il degrado apportato ai tessuti storici anche attraverso interventi, quali l'installazione di opere di urbanizzazione a rete, l'adeguamento alle nuove normative sulla sicurezza degli edifici (impianti telefonici, elettrici, di condizionamento, termici, VV.FF), la collocazione di apparecchiature di controllo dell'accesso delle automobili ai centri storici e dell'inquinamento atmosferico.

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE
1. Qualità morfologica

TEMA DI SPERIMENTAZIONE
1.3 Modificazione con integrazione funzionale

OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

Interventi su tessuti edilizi - edificazione di completamento
Interventi su tessuti edilizi - realizzazione immobili non residenziali funzionali alla residenza
Interventi su tessuti edilizi - adeguamento urbanizzazioni secondarie

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE
Funzionale-dimensionale
OGGETTI
Organismo abitativo; Complesso insediativo

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE
Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITA' DEL PROGETTO
Studio di compatibilità progetto / contesto urbano.

Lo studio di compatibilità, congruentemente con la scala urbana di intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonchè in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto.
Lo studio di compatibilità deve essere supportato da simulazioni in scala ridotta effettuate tramite modelli, elaborazioni CAD o altre metodiche.

TEMA DI SPERIMENTAZIONE

1.3 MODIFICAZIONE CON INTEGRAZIONE FUNZIONALE.

Obiettivo generale è la individuazione di soluzioni innovative dal punto di vista tipo-morfologico finalizzate all'integrazione tra funzioni residenziali e attività extraresidenziali, tali da evitare la frammentazione e la tipizzazione delle soluzioni insediative alla scala edilizia.
Tale obiettivo mira a perseguire un superamento della tradizionale separazione e specializzazione funzionale tra attività residenziali e attività extraresidenziali attraverso la definizione alla scala urbana di livelli di interrelazione e fruizione integrata.
A tal fine, il progetto di modificazione, piuttosto che il risultato di una somma di parti distinte, deve porsi come obiettivo l'interazione tra le parti, la complessità e l'integrazione piuttosto che la specializzazione degli elementi costitutivi, l'unicità delle soluzioni insediative piuttosto che la loro tipizzazione.
Il progetto di modificazione con integrazione funzionale deve, altresì, arricchire e graduare gli spazi di transizione fra gli ambiti a destinazione sociale e gli spazi ad uso esclusivo, esplicitando le categorie architettoniche "interno/esterno" e "privato/pubblico" attraverso la definizione di morfologie urbane e di tipi edilizi innovativi.

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE
1. Qualità morfologica

TEMA DI SPERIMENTAZIONE
1.4 Qualificazione dello spazio urbano

OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI
Interventi su tessuti edilizi - edificazione di completamento
Interventi su tessuti edilizi - arredo urbano / aree pubbliche
Interventi su tessuti edilizi - adeguamento urbanizzazioni primarie
Interventi su tessuti edilizi - opere di sistemazione ambientale

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:
SETTORE
Funzionale-dimensionale; Tecnologico
OGGETTI
Complesso insediativo

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE
Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITA' DEL PROGETTO

Studio di compatibilità progetto / contesto urbano.

Lo studio di compatibilità, congruentemente con la scala urbana di intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonchè in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto.

Lo studio di compatibilità deve essere supportato da simulazioni in scala ridotta effettuate tramite modelli, elaborazioni CAD o altre metodiche.

TEMA DI SPERIMENTAZIONE

1.4 QUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO.

La condizione di degrado ambientale della periferia moderna, pur amplificata dalla separazione funzionale, può essere ricondotta anche alla mancata o alla insufficiente qualità morfologica e relazionale dello spazio urbano, determinata principalmente dalla ripetizione seriale e tipizzata di edifici isolati e dalla riduzione dello spazio urbano a semplice distacco di risulta dai fabbricati, a spazio informe ed opaco privo di spessore e sprovvisto di potenzialità sociali.

Se la città storica, con i suoi muri, le sue vie, le sue piazze, si qualifica per una strutturazione compatta e chiusa dello spazio urbano, chiaramente riconoscibile per caratteri architettonici, per configurazione spaziale e rappresentatività, la periferia moderna, viceversa, si caratterizza per una apertura e indeterminatezza spaziale priva di identità, che inibisce ogni possibilità di socializzazione.

Obiettivo generale di questo tema di sperimentazione è, pertanto, lo studio delle problematiche connesse alla progettazione e realizzazione di spazi urbani esemplari per qualità morfologica e architettonica, per capacità di inserimento e dialogo con il contesto, per opportunità relazionali.

Sia che si operi attraverso una rilettura o una possibile evoluzione dei modelli della tradizione (la piazza e la strada), sia che si elaborino innovative forme di spazio urbano per concezione e identità, lo spazio urbano, luogo dove si intrecciano abitudini personali e quotidiane ed espressioni di socialità, dovrà essere pensato nella sua globalità, come un "vuoto" che abbia la stessa pregnanza di significati e la stessa importanza del "pieno".

Ciò non significa che lo spazio urbano debba essere strutturato necessariamente in modo unitario, ma in ogni caso dovrà essere dato il giusto rilievo alla morfologia e architettura degli edifici e degli elementi urbani, quali le pavimentazioni, i rivestimenti, l'arredo urbano, le piantumazioni e il verde, ecc., nonchè alle interazioni, gli scambi e alle reciprocità instaurabili tra lo spazio così delimitato e l'edificato.

Anche attraverso un auspicabile coordinamento con gli enti concessionari per i servizi pubblici, potranno, inoltre, essere definite soluzioni tecnologiche basate sull'integrazione tra diverse utenze impiantistiche ovvero soluzioni diverse atte a facilitare la gestione e la manutenzione delle infrastrutture a rete.

Un ulteriore problema che potrà essere affrontato nella progettazione e realizzazione degli spazi pubblici è dato dai modi con cui graduare il rapporto tra questi spazi e l'automobile, ormai parte della vita quotidiana: a tal fine potranno essere sperimentate forme innovative di relazione tra spazio urbano, automobile e residenza, nonchè di strutturazione degli spazi di movimento e sosta per l'automobile atte a qualificarne la fruizione e percezione.

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE

2. QUALITA' ECOSISTEMICA

Insieme di condizioni atte a realizzare e garantire nel tempo condizioni di benessere dell'abitare nella città e in particolare all'interno degli edifici, nel rispetto degli ecosistemi preesitenti nell'ambiente e assicurando un risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili.

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

Buona parte del patrimonio edilizio del nostro Paese, soprattutto le costruzioni recenti, è costituito da edifici esposti al rumore, mal ventilati, inadatti al clima, malsicuri, facilmente degradabili e con basse condizioni di fruibilità.
Gli obiettivi di qualità ecosistemica, volti a realizzare condizioni di benessere dell'abitare, sono tesi ad ottimizzare requisiti, prestazioni, procedimenti e costi di costruzione.
Caratteristica fondamentale dell'approccio bioclimatico-ecologico è il perseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e di risparmio energetico nel rispetto delle risorse naturali disponibili e degli ecosistemi preesistenti.
L'obiettivo di benessere dell'abitare deve essere in primo luogo perseguito attravero un'attenzione da parte del progettista - sia che si tratti di nuova edificazione che di recupero - per l'impiego di materiali e prodotti di cui siano note le caratteristiche positive in merito a: basso dispendio energetico in fase di produzione; non nocività per gli operatori dei processi produttivi ed applicativi; assenza di emissione di sostanze tossiche durante il ciclo di vita; impiego di materie prime rinnovabili o il più possibile di derivazione "naturale"; ridotta e semplice manutenibilità; rimpiegabilità o riciclabilità del prodotto una volta terminato il ciclo di vita.
I principali criteri di progettazione da tenere in considerazione per il rispetto della qualità ecosistemica sono i seguenti:

a) **Risparmio energetico:** il comportamento termico del sistema edificio deve essere organizzato e controllato in fase di progettazione, attraverso una organica integrazione con il contesto climatico ed ambientale, per quel che riguarda:
1) l'orientamento dell'edificio; **2)** il controllo del flusso termico; **3)** l'uso di materiali isolanti ad accumulo termico; **4)** il sistema di oscuramento all'esterno; **5)** la conservazione del calore **6)** l'irraggiamento solare.

b) **Qualità dell'aria e fluidodinamica:** **1)** i modelli di distribuzione dell'aria; **2)** la ventilazione nei grandi spazi; **3)** la ventilazione negli edifici con atri; **4)** la ventilazione a rimozione; **5)** le tecniche speciali per la distribuzione dell'aria; **6)** il benessere termoigrometrico e la qualità dell'aria; **7)** la ventilazione naturale.

c) **Potere fonoisolante:** **1)** protezione contro il rumore; **2)** fenomeno della risonanza;

d) **Proprietà tossicologiche:** **1)** identificazione della pericolosità intrinseca degli inquinanti; **2)** analisi del destino ambientale degli inquinanti; **3)** definizione degli scenari di esposizione ai fattori di rischio; **4)** stima, in termini quantitativi, degli effetti tossici collaterali agli scenari di esposizione; **5)** integrazione dei punti precedenti in una valutazione globale, che consenta l'abbassamento, in percentuale, della condizione di tossicità dell'ambiente interno (edificio) o esterno (urbano);

e) **Valutazione post-abitativa dell'edificio**: **1)** aspetti insediativi; funzionalità degli spazi interni; benessere socio-psicologico; aspetti fisicoambientali.

Dal punto di vista bioclimatico si considera che in ambito nazionale almeno 18 milioni di edifici esistenti hanno consumi energetici per l'illuminazione, il riscaldamento e l'acqua calda così elevati da presentare la necessità urgente d'intervenire sia sulle strutture murarie che sugli impianti.
Del resto, quasi la totalità del patrimonio edilizio, fatti salvi alcuni interventi appositamente mirati, ha bisogno di un graduale adeguamento termico e di un miglioramento in senso ecologico.
A tal fine, l'adeguamento degli edifici esistenti alle tematiche tipologico-ambientali e tecnologico-energetiche proprie della bioarchitettura dovrebbe attenersi al rispetto dei seguenti obiettivi di riferimento:
1) un miglioramento dell'efficienza energetica dell'involucro edilizio; **2)** un miglioramento dell'efficienza degli impianti; **3)** un'integrazione delle nuove componenti tecnologiche solari, eoliche, o altre; **4)** modelli di previsione di soleggiamento ed ombreggiamento ed integrazione di sistemi di verde protettivo; **5)** il ridimensionamento energetico degli impianti termici; **6)** la limitazione del condizionamento estivo con la ventilazione ed un appropriato raffreddamento passivo; **7)** il migliore utilizzo del daylighting (illuminazione naturale); **8)** la riduzione dei consumi elettrici e termici per aree e periodi parziali di uso; **9)** il potenziale risparmio energetico per interventi di solarizzazione passiva.

L'attenzione alle problematiche ambientali, anche dal punto di vista dell'alloggio e del sistema urbano, sta sempre più caratterizzando la legislazione europea ed impone un adeguamento del sistema italiano al nuovo sistema di regole tratteggiato a scala europea: le soluzioni innovative dovranno, pertanto, proporre criteri di progettazione tali da costituire originale contributo techico-normativo di inidirzzo, da utilizzare da parte del Segretariato generale del CER per la definizione della normativa tecnica nazionale.

Per rendere più agevole l'impostazione sperimentale, sono state individuate due tematiche principali: "Risparmio delle risorse" e "Miglioramento della qualità ambientale", a loro volta suddivise in sottotematiche

Al primo *tema sperimentale* - "**Bioarchitettura ed Ecologia Urbana - a)Risparmio delle Risorse**":
seguono i *sottotemi sperimentali* - "**a1) Acqua**"; "**a2) Energia**".

Al secondo *tema sperimentale* - "**Bioarchitettura ed Ecologia Urbana - b) Miglioramento della Qualità Ambientale**";
seguono i *sottotemi sperimentali* - **b1) Acustica; b2) Aria; b3) Rifiuti.**

Lo studio delle questioni concernenti ciascuna sottotemica è da rapportare ai diversi livelli di scala dell'intervento:*1° livello* - **Alloggio;** *2° livello* - **Organismo abitativo;** *3° livello* - **Complesso insediativo;**

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE
2. Qualità ecosistemica

TEMA DI SPERIMENTAZIONE
2.1 Bioarchitettura ed Ecologia Urbana - Risparmio delle Risorse

OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI
Interventi edilizi
Interventi su tessuti edilizi

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:
SETTORE
Funzionale-dimensionale; fisico-ambientale; tecnologico
OGGETTO
Alloggio; Organismo abitativo; Complesso insediativo

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE
Guide e criteri di progettazione, valutazioni post-abitative; metodi di controllo o verifica; specifiche di prestazione; liste di requisiti; metodologia per le valutazioni a lungo periodo dei costi.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITA' DEL PROGETTO
Studio di compatibilità progetto/contesto urbano.
Lo studio di compatibilità, congruentemente con la scala urbana di intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonché in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto.
Tale studio di impatto deve essere supportato da simulazioni in scala ridotta effettuate tramite modelli, elaborazioni CAD o altre metodiche.

Nel caso di approfondimenti alla scala dell'alloggio è necessario effettuare una simulazione di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni del Laboratorio Tipologico Nazionale di proprietà del Segretariato generale del CER.
Tale simulazione, in scala reale, è finalizzata alla verifica ed alla ottimizzazione dei livelli di qualità funzionale e percettiva degli spazi abitativi di progetto e delle soluzioni alternative previste, da effettuare, con il coinvolgimento della committenza, dei progettisti e di una rappresentanza dei nuclei d'utenza interessati qualora già individuati, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva: possono essere previste simulazioni anche in corso d'opera o ad intervento ultimato, nei casi in cui lo richiedano le specifiche finalità della sperimentazione, opportunamente motivate.

TEMA DI SPERIMENTAZIONE

2.1 BIOARCHITETTURA ED ECOLOGIA URBANA - RISPARMIO DELLE RISORSE (a)

L'importanza di questo tema sperimentale è motivata dal ruolo rilevante che ricoprono i consumi energetici del settore edilizio rispetto ai consumi energetici globali, tenendo presente che questi vanno considerati non solo per gli effetti che producono sul consumo di risorse e in termini di dipendenza energetica, ma anche per gli effetti ambientali.
I consumi energetici civili (riscaldamento invernale, raffrescamento estivo, illuminazione artificiale, servizi igienico-sanitari, elettrodomestici, etc.) rappresentano a livello comunitario, la parte più consistente del totale dei consumi energetici finali.
Sia in Italia che negli altri Paesi comunitari il 70-80% dei consumi energetici civili sono prodotti dalla climatizzazione degli ambienti.
L'organizzazione fisica e funzionale delle città, le caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell'edilizia, la densità insediativa, l'organizzazione degli spazi aperti e collettivi, la localizzazione delle attività, le tecnologie e i modi di trasporto, sono i fattori che condizionano i consumi energetici urbani, incidendo considerevolmente sul bilancio energetico globale, anche in termini di spesa.
considerando, poi, che negli ultimi anni la nuova domanda si è andata via via spostando dalla quantità alla qualità, sia per quel che riguarda la residenza come pure il settore terziario e gli edifici destinati ad attività produttive, la riqualificazione energetica degli edifici va considerata in termini operativi, integrata ad interventi di recupero complessivo (adeguamento funzionale, strutturale, normativo...).

Compatibilmente con le caratteristiche dell'intervento di sperimentazione, questo tema sperimentale può essere sviluppato considerando anche uno solo dei seguenti sottotemi, purchè lo studio sia coerentemente affrontato nel rispetto delle problematiche dei diversi livelli d'intervento (dall'alloggio al complesso insediativo): per ogni sottotema sono riportate alcune delle possibili soluzioni da prendere in considerazione per i tre livelli abitativi.

Risparmio delle Risorse (a)

Acqua - a1) Alloggio: dispositivi per la limitazione del volume d'acqua ad usi domestici; dispositivi per il recupero di acque grigie.
Organismo edilizio: dispositivi per il recupero delle acque grigie; dispositivi per il recupero delle acque meteoriche; ottimizzazione della distribuzione idrica.
Complesso insediativo: recupero e gestione delle acque meteoriche.

Energia - a2) Alloggio: riduzione delle perdite di calore; controllo della ventilazione naturale; controllo dell'ombreggiamento; controllo dell'illuminazione naturale; dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento; sistemi di captazione, attivi e passivi, dell'energia solare; sistemi di riscaldamento non convenzionali.
Organismo edilizio: riduzione delle perdite di calore; controllo della ventilazione naturale; controllo dell'ombreggiamento; controllo dell'illuminazione naturale; dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento; sistemi di captazione, attivi e passivi, dell'energia solare; sistemi di riscaldamento non convenzionali; morfologia, orientamento e distribuzione degli spazi.
Complesso insediativo: morfologia, orientamento e distribuzione degli organismi edilizi, delle aree verdi, degli specchi d'acqua; sistemi di riscaldamento non convenzionali.

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE

2. Qualità ecosistemica

TEMA DI SPERIMENTAZIONE

2.2 Bioarchitettura ed Ecologia Urbana - Miglioramento della Qualità Ambientale.

OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

Interventi edilizi
Interventi su tessuti edilizi
Interventi alla scala urbana.

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE

Funzionale-dimensionale; fisico-ambientale; tecnologico

OGGETTO

Alloggio; Organismo abitativo; Complesso insediativo; Sistema urbano

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

Guide e criteri di progettazione, valutazioni post-abitative; metodi di controllo o verifica; specifiche di prestazione; liste di requisiti; metodologia per le valutazioni a lungo periodo dei costi.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITA' DEL PROGETTO

Studio di compatibilità progetto/contesto urbano.
Lo studio di compatibilità, congruentemente con la scala urbana di intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonché in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto.
Tale studio di impatto deve essere supportato da simulazioni in scala ridotta effettuate tramite modelli, elaborazioni CAD o altre metodiche.

Nel caso di approfondimenti alla scala dell'alloggio è necessario effettuare una simulazione di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni del Laboratorio Tipologico Nazionale di proprietà del Segretariato generale del CER.
Tale simulazione, in scala reale, è finalizzata alla verifica ed alla ottimizzazione dei livelli di qualità funzionale e percettiva degli spazi abitativi di progetto e delle soluzioni alternative previste, da effettuare, con il coinvolgimento della committenza, dei progettisti e di una rappresentanza dei nuclei d'utenza interessati qualora già individuati, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva: possono essere previste simulazioni anche in corso d'opera o ad intervento ultimato, nei casi in cui lo richiedano le specifiche finalità della sperimentazione, opportunamente motivate.

TEMA DI SPERIMENTAZIONE

2.2 BIOARCHITETTURA/ECOLOGICA URBANA - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE (b)

Vi è una stretta relazione tra processi di degrado urbano e degrado ambientale descritto nelle diverse forme d'inquinamento (dell'aria, dell'acqua, del terreno e da rumore); il superamento di tale degrado vuol dire soprattutto l'eliminazione o almeno la riduzione dei fattori inquinanti, anche attraverso l'approfondimento delle metodiche progettuali e delle soluzioni costruttive, sia per gli aspetti insediativi che per quelli tecnologici.
Molti problemi di disagio abitativo sono dovuti, da una parte, allo scadimento della qualità abitativa in quanto tale, dall'altra, alla incompatibilità ambientale dei centri urbani, ovvero alla non salubrità del sito e dell'immobile.
Il miglioramento della qualità ambientale può essere perseguito in fase di progetto, sia esso di recupero edilizio che di nuova costruzione, sulla base della valutazione della condizione esistente o di quella prevedibile, in relazione: alla quantità dei rifiuti; alla contaminazione delle acque; alla contaminazione dell'atmosfera; ai rumori; al consumo di energia; al consumo di risorse naturali; agli effetti sugli ecosistemi.
In fase di realizzazione e gestione dell'intervento dovranno, altresì, essere attentamente valutati gli eventuali effetti indesiderati o le nocività indotte dai prodotti di costruzione utilizzati, anche in rapporto alle fasi di ciclo di vita degli stessi.

Compatibilmente con le caratteristiche dell'intervento di sperimentazione, questo tema sperimentale può essere sviluppato considerando anche uno solo dei seguenti sottotemi, purchè lo studio sia coerentemente affrontato nel rispetto delle problematiche dei diversi livelli d'intervento (dall'alloggio al complesso insediativo): per ogni sottotema sono riportate alcune delle possibili soluzioni da prendere in considerazione per i tre livelli abitativi.

Miglioramento della Qualità Ambientale (b)

Acustica - b1) Alloggio: orientamento e distribuzione dell'alloggio; isolamento acustico verso l'esterno e tra gli alloggi.
Organismo edilizio: isolamento acustico e/o schermatura verso l'esterno; morfologia.
Complesso insediativo: sistemi di schermatura e/o separazione delle fonti di rumore.

Aria - b2) Alloggio: sistemi di ventilazione e ricambio naturale; controllo delle emissioni di sostanze nocive dai materiali.
Organismo edilizio: orientamento; morfologia e assetto delle singole parti (alloggi, scale, atri).
Complesso insediativo: schermatura delle fonti inquinanti (uso del verde come filtro).
Sistema urbano: strategia di separazione delle funzioni; sistemi di schermatura delle fonti inquinanti.

Rifiuti - b3) Alloggio: sistemi di pretrattamento dei rifiuti organici; predisposizioni per la raccolta differenziata e riduzione del volume dei rifiuti.
Organismo edilizio: predisposizioni per la raccolta differenziata.
Complesso insediativo: predisposizioni per la raccolta differenziata.

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE

3. QUALITA' FRUITIVA
Insieme delle condizioni che garantiscono un uso adeguato del complesso insediativo e/o dell'organismo edilizio da parte degli utenti, all'atto dell'insediamento e nel tempo, con un particolare riguardo all'approfondimento delle questioni inerenti l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, la sicurezza di utilizzazione e il soddisfacimento delle esigenze dei nuovi modi di vita con particolare riferimento alle utenze sociali deboli.

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE
I risultati attesi concernono lo studio e la definizione di strumenti di indirizzo e di controllo della qualità spaziale del progetto generalizzabili in contesti similari e specificamente rivolti alla scala dell'organismo abitativo, dell'alloggio e delle unità ambientali.
Gli obiettivi di qualità attengono specifici temi del progetto della residenza (accessibilità, flessibilità, nuovi modi di vita e uso dell'alloggio, utenze sociali deboli), nell'ambito dei quali devono essere proposte soluzioni progettuali innovative per concezione, qualità distributiva e architettonica.
Tali soluzioni devono proporre criteri di progettazione in grado di costituire originale contributo tecnico-normativo di indirizzo, esemplificativo dei possibili modi di aggiornamento ed innalzamento qualitativo degli attuali standard abitativi e delle principali norme tecnico-dimensionali, da utilizzare da parte del Segretariato generale del CER per la definizione della normativa tecnica nazionale.
In particolare, per il tema di sperimentazione "accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui al DM 236/89", i risultati attesi si qualificano per una possibilità di ricaduta normativa consentita espressamente dalle forme di aggiornamento e modifica delle prescrizioni normative stabilite all'articolo 12 del decreto citato, con particolare riguardo:
- alla elaborazione di soluzioni progettuali e di accorgimenti tecnici atti a garantire e ad ampliare, rispetto ai livelli minimi stabiliti nel DM 236/89, il soddisfacimento dei requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità;
- alla elaborazione di soluzioni tecniche alternative che, ai sensi dell'art.12 del citato DM, potranno essere inserite nel testo di aggiornamento e modifica;
- allo studio delle ricadute in termini di costo degli interventi e delle soluzioni prospettate, specie se legate all'adattabilità futura degli alloggi,

I temi di sperimentazione attinenti la qualità fruitiva devono prevedere, come metodologia di controllo di qualità del progetto, la effettuazione la resocontazione di simulazioni in scala reale di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni del Laboratorio Tipologico Nazionale di proprietà del Segretariato generale del CER.

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE
3. Qualità fruitiva

TEMA DI SPERIMENTAZIONE
3.1 Accessibilità, visitabilità e adattabilità DM 236/89

OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI
Tipologie per categorie sociali deboli
Interventi edilizi - restauro e risanamento conservativo
Interventi edilizi - ristrutturazione edilizia
Interventi edilizi - nuova edificazione

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE

Funzionale- dimensionale

OGGETTI

Unità ambientale ; Alloggio; Organismo abitativo.

RISULTATI ATTESI

Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITA' DEL PROGETTO

Simulazione di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni del Laboratorio Tipologico Nazionale di proprietà del Segretariato generale del CER.

Tale simulazione, in scala reale, è finalizzata alla verifica ed ottimizzazione dei livelli di qualità funzionale e percettiva degli spazi abitativi di progetto e delle soluzioni alternative previste, da effettuare, con il coinvolgimento della committenza, dei progettisti e di una rappresentanza dei nuclei d'utenza interessati qualora già individuati, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva: possono essere previste simulazioni anche in corso d'opera o ad intervento ultimato, nei casi in cui lo richiedano le specifiche finalità della sperimentazione, opportunamente motivate.

TEMA DI SPERIMENTAZIONE

3.1 ACCESSIBILITA', VISITABILITA' E ADATTABILITA' DM 236/89

La legge 13/89 e il relativo regolamento di attuazione emanato con il DM 236/89, hanno modificato in maniera sostanziale la progettazione dell'edilizia residenziale pubblica e di quella privata, in modo da considerare le esigenze di accessibilità, sicurezza nell'uso e di orientamento delle persone con impedite o ridotte capacità motorie o sensoriali.

In particolare, il citato DM, strutturato sulla base di un complesso e innovativo sistema di norme prestazionali, articolate in criteri di progettazione, specifiche tecniche e funzionali e soluzioni tecniche conformi, pone l'attenzione sull'obiettivo dell'eliminazione e del superamento delle barriere architettoniche che costituiscono ostacolo non solo per i disabili ma per qualunque soggetto che, anche solo temporaneamente, ha delle limitazioni nella funzionalità fisica: i contenuti delle norme finiscono per interessare in modo assai più esteso la progettazione, ed il tema, di conseguenza, non è più riconducibile, come in passato, alla sola progettazione di alloggi "speciali", bensì riguarda l'intervento edilizio nel suo complesso, ivi compresi i relativi spazi esterni.

Obiettivi generali sono la definizione di soluzioni tipologiche e distributive innovative e di accorgimenti tecnici atti a garantire e ad ampliare, rispetto ai livelli minimi stabiliti nel citato DM, il soddisfacimento dei requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità, con un'attenzione alla limitazione dei relativi costi di realizzazione, alle economie conseguibili in fase di adattabilità, nonchè la proposizione di ulteriori soluzioni tecniche alternative a quelle richiamate nel predetto DM che, ai sensi dell'art.12, potranno essere inserite in sede di aggiornamento e modifica dello stesso DM.

Una particolare attenzione deve essere posta al soddisfacimento del requisito di addattabilità e alla limitazione dell'onerosità degli interventi futuri di adeguamento, tenuto presente che la norma è a riguardo assai generica, in quanto consente di effettuare tali interventi "a costi contenuti" con il solo limite di non interessare le strutture e gli impianti comuni: a riguardo dovranno, pertanto, essere quantificati i relativi costi e descritti, anche sotto forma di manuali per l'utenza, gli interventi di modifica di spazi, di attrezzature e di componenti necessari per rendere accessibile in futuro l'alloggio ovvero l'edificio, nel caso delle tipologie per le quali è prevista la possibilità di deroga alla installazione dell'ascensore.

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE
3. Qualità fruitiva

TEMA DI SPERIMENTAZIONE
3.2 Flessibilità

OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI
Interventi edilizi - restauro e risanamento conservativo
Interventi edilizi - ristrutturazione edilizia
Interventi edilizi - nuova edificazione

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:
SETTORE
Funzionale-dimensionale
OGGETTI
Unità ambientale; Alloggio; Organismo abitativo

RISULTATI ATTESI
Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITA' DEL PROGETTO
Simulazione di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni del Laboratorio Tipologico Nazionale di proprietà del Segretariato generale del CER.
Tale simulazione, in scala reale, è finalizzata alla verifica ed ottimizzazione dei livelli di qualità funzionale e percettiva degli spazi abitativi di progetto e delle soluzioni alternative previste, da effettuare, con il coinvolgimento della committenza, dei progettisti e di una rappresentanza dei nuclei d'utenza interessati qualora già individuati, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva: possono essere previste simulazioni anche in corso d'opera o ad intervento ultimato, nei casi in cui lo richiedano le specifiche finalità della sperimentazione, opportunamente motivate.

TEMA DI SPERIMENTAZIONE

3.2 FLESSIBILITA'

Il legame tra funzione e forma architettonica e l'emergere della necessità di diversificare la risposta alloggiativa in rapporto all'eterogeneità dei bisogni dell'utenza, hanno fatto si che il tema del progetto flessibile assumesse una originale ed oggettiva rilevanza nell'ambito della cultura più moderna della residenza, specie in considerazione dello sforzo metodologico compiuto per superare la tipizzazione e la standardizzazione delle soluzioni abitative.
La flessibilità dell'alloggio ha rappresentato per molto tempo, tramite lo spostamento di tramezzi o di arredi e la permutabilità nell'utilizzazione di spazi comunque limitati, un modo per rispondere alle esigenze diverse e spesso contraddittorie dell'abitare.
In mancanza di possibili variazioni della superficie utile complessiva, queste trasformazioni, soprattutto nel caso di aumento dei componenti del nucleo familiare, configurano auna notevole convulsione dello spazio domestico, comportando sovrautilizzazione degli spazi abitativi spesso assai distante da accettabili e pertinenti modalità di fruizione dell'alloggio.
Più di recente, specie attraverso l'individuazione del cosiddetto "ambito spaziale autonomo" , sono state proposte, in luogo della trasformazione, modalità di utilizzazione volte a consentire ad una parte dell'alloggio una indipendente funzionalità rispetto alla restante superficie, al fine di venire incontro alle esigenze di privacy di anziani coabitanti o di figli adulti.

In altri casi, la flessibilità ha ruotato intorno alla trasferibilità di ambienti da un alloggio all'altro anche attraverso l'accorpamento di più piccole unità abitative o il frazionamento di quelle di maggiori dimensioni.
Le soluzioni proposte assai raramente hanno trovato pratica attuazione, tenuto presente che, in un caso, l'utilizzazione dell'ambito spaziale autonomo si è scontrata con forme di uso dell'alloggio più tradizionali che ne hanno vanificato le potenzialità, nell'altro, la trasferibilità di ambienti da un alloggio all'altro è stata nei fatti ostacolata dalla sostanziale non mobilità dei nuclei familiari.
Tenute presenti tali linee di sviluppo, il tema della flessibilità deve essere in modo esplicito rapportato alla modalità d'uso dell'alloggio (in proprietà o in affitto) e alle esigenze dei nuclei familiari da insediare, in modo che la soluzione di flessibilità rappresenti non una semplice proposta, ma un effetivo modo d'utilizzazione da attuare, quando necessario, con precise modalità tecniche e gestionali, mezzi e risorse.
Nell'ambito dei possibili modi di caratterizzazione della flessibilità dell'alloggio nel tempo, particolare interesse è da riporre allo studio di soluzioni "evolutive", tali da consentire, nel tempo, un aumento della sua superficie iniziale attraverso modifiche della volumetria o attraverso cambiamenti di destinazione d'uso di spazi pertinenziali o comuni, comunque compatibili con le normative vigenti.
Tali soluzioni devono essere, in via prioritaria, rapportate ad alloggi di piccola dimensione (destinati a giovani coppie, a single, ecc.) in modo che la flessibilità possa costituire, da una parte, un modo per limitare l'impegno economico di partenza e, dall'altra, di consentire all'alloggio di crescere contestualmente con le future esigenze abitative la nascita di figli, l'instaurarsi di una relazione di coppia, la coabitazione con familiari anziani, nuove opportunità di lavoro domestico, ecc).

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE
3. Qualità fruitiva

TEMA DI SPERIMENTAZIONE
3.3 Nuovi modi di vita e di uso dell'alloggio

OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI
Interventi edilizi - restauro e risanamento conservativo
Interventi edilizi - ristrutturazione edilizia
Interventi edilizi - nuova edificazione

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:
SETTORE
Funzionale-dimensionale
OGGETTI
Unità ambientale; Alloggio; Organismo abitativo

RISULTATI ATTESI
Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ DI PROGETTO
Simulazione di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni del Laboratorio Tipologico Nazionale di proprietà del Segretariato generale del CER.
Tale simulazione, in scala reale, è finalizzata alla verifica ed ottimizzazione dei livelli di qualità funzionale e percettiva degli spazi abitativi di progetto e delle soluzioni alternative previste, da effettuare, con il coinvolgimento della committenza, dei progettisti e di una rappresentanza dei nuclei d'utenza interessati qualora già individuati, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva: possono essere previste simulazioni anche in corso d'opera o ad intervento ultimato, nei casi in cui lo richiedano le specifiche finalità della sperimentazione, opportunamente motivate.

TEMA DI SPERIMENTAZIONE

3.3 NUOVI MODI DI VITA E DI USO DELL'ALLOGGIO

L'articolazione sempre più dinamica dei comportamenti individuali, le esigenze di socializzazione e le nuove forme di lavoro costituiscono alcune tra le principali linee di evoluzione della società che comportano un sostanziale ripensamento della tradizionale concezione dell'alloggio.
A questo proposito, basta considerare alcune innovative esigenze abitative, quali, ad esempio, ad la possibilità di integrare nell'abitazione con spazi di lavoro opportunamente attrezzati, eventualmente studiati anche in rapporto alle opportunità informatiche, la richiesta di una maggiore privacy nello svolgimento delle diverse attività dell'abitare, l'attenzione riposta alla salute e all'igiene del corpo, il ruolo preponderante assunto dal tempo libero e dall'hobbistica, il sempre maggiore interesse rivolto ai requisiti degli spazi pertinenziali dell'alloggio (ad esempio, la dimensione e l'attrezzabilità del garage; la qualità spaziale e percettiva dello spazio privato all'aperto dell'alloggio, ecc.).
Rispetto a questo quadro esigenziale, in progressiva evoluzione, l'alloggio inteso come esclusiva "scatola funzionale" appare non più in grado di dare sufficienti risposte ai nuovi modi di vita.
Obiettivo generale di questo tema di sperimentazione è lo studio di innovative forme dell'abitare, per quanto attiene la morfologia, la distribuzione, e la percezione degli spazi dell'alloggio e le funzioni ivi previste, con una particolare attenzione ai modi con cui l'alloggio si relaziona e si rapporta con gli altri alloggi e con l'esterno e ai modi con cui l'alloggio interagisce da un punto di vista relazionale e di immagine architettonica con gli spazi semiprivati-semipubblici di transizione.

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE
3. Qualità fruitiva

TEMA DI SPERIMENTAZIONE
3.4 Utenze sociali deboli

OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

tipologie per categorie sociali deboli (anziani, famiglie numerose,studenti, nomadi, immigrati, altro ecc.)
mini-alloggi
alloggi con servizi sociali ad uso collettivo
case-albergo
nuclei di servizi per l'approntamento dei campi di accoglienza

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE
Funzionale-dimensionale
OGGETTI
Unità ambientale; Alloggio; Organismo abitativo; Complesso insediativo

RISULTATI ATTESI
Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITA' DI PROGETTO

Simulazione di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni del Laboratorio Tipologico Nazionale di proprietà del Segretariato generale del CER.

Tale simulazione, in scala reale, è finalizzata alla verifica ed ottimizzazione dei livelli di qualità funzionale e percettiva degli spazi abitativi di progetto e delle soluzioni alternative previste, da effettuare, con il coinvolgimento della committenza, dei progettisti e di una rappresentanza dei nuclei d'utenza interessati qualora già individuati, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva: possono essere previste simulazioni anche in corso d'opera o ad intervento ultimato, nei casi in cui lo richiedano le specifiche finalità della sperimentazione, opportunamente motivate.

TEMA DI SPERIMENTAZIONE

3.4 UTENZE SOCIALI DEBOLI

Questa categoria ricomprende utenze, quali ad esempio gli anziani, le famiglie numerose, gli studenti, altre categorie sociali con gravi problemi di emarginazione o di esclusione sociale, i nomadi e gli immigrati qualora il relativo fabbisogno abitativo rivesta carattere di ordine pubblico ovvero di particolare priorità per le dimensioni del fenomeno, altre categorie sociali specificatamente individuate dalle amministrazioni comunali, che si distinguono per l'estrema particolarità dei bisogni abitativi, in alcuni casi da supportare con adeguati servizi accessori.

Il soddisfacimento di tali bisogni può essere attuato mediante il ricorso a tipologie abitative anche molto diverse tra loro: dall'alloggio più tradizionale a quello con servizi sociali a uso collettivo, dalle case-albergo agli alloggi a tariffa, ecc.

Obiettivo generale di questo tema di sperimentazione è rappresentato dallo studio di soluzioni abitative innovative commisurate alle esigenze delle diverse categorie sociali: tali soluzioni dovranno essere studiate in rapporto alle modalità di utilizzazione, alla morfologia e alla percezione degli spazi dell'alloggio e dei relativi servizi di supporto ad uso collettivo, con una particolare attenzione ai modi con cui l'alloggio si relaziona e si rapporta con gli altri alloggi, con gli spazi semi-privati e semi-pubblici di transizione e con i servizi di supporto.

In ogni caso le soluzioni abitative dovranno essere tali da incentivare i rapporti umani e la socializzazione: a tal fine sono da privilegiare soluzioni insediative ed edilizie che favoriscano tale obiettivo anche attraverso l'integrazione nello stesso intervento di categorie di utenti diversi, socialmente deboli e non.

Al riguardo, con un particolare riferimento all'utenza anziana, dovranno essere studiate forme di abitazione tali da ridurre il più possibile gli effetti di segregazione derivanti dall'allontanamento dal nucleo familiare originario.

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE

4. SISTEMA QUALITA'

Definizione della struttura organizzativa, delle responsabilità, delle procedure, dei procedimenti, delle tecniche e delle attività a carattere operativo, messi in atto per soddisfare i requisiti di qualità, cioè le proprietà e le caratteristiche di un prodotto che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite.

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

Gli indirizzi strategici di politica tecnica definiti dal C.E.R. attraverso la delibera di programmazione 92/95 individuano come obiettivo essenziale da perseguire il miglioramento della qualità edilizia ed insediativa.
Il D.M. 5 agosto 1994, che determina i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale, incentiva e promuove un miglioramento della qualità dell'alloggio dell'organismo abitativo, individuando un differenziale di costo, connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento.
Tale differenziale rappresenta le maggiorazioni di costo che possono riconoscersi, in relazione alle indicazioni fornite dalle regioni, con riferimento:
- alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso;
- all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o programma di manutenzione;
- al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici.

Il decreto prevede che le regioni, attraverso specifiche deliberazioni, disciplinino e quantifichino, per ciascun fattore di qualità aggiuntiva, il relativo differenziale.
La crescente richiesta di "garanzia di qualità" ai vari livelli - dalla certificazione di sistema, all'adozione di piani di qualità per specifica commessa, alla certificazione di prodotti, ai piani di sicurezza - che emerge dalla recente normativa sia nazionale che europea, (D.C. 10 gennaio 1988, D.M. 5 agosto 1994, L. 626\95, direttiva CEE 89\106, DPR 246\93, L: 216\95) rende necessario formulare programmi di sperimentazione in "regime di qualità", mirati soprattutto alla individuazione di sistemi di controllo della qualità di "processo" e di "sistema" edilizio, oltre che di procedure di autocontrollo per la garanzia della qualità.

A tal fine si è individuato l'obiettivo generale, definito "Sistema di qualità", mirato, da un lato, al controllo della qualità globale nel settore delle costruzioni, attraverso la definizione di procedure e strumenti per la gestione della qualità nel processo edilizio ed il controllo della qualità del "sistema edilizio" (secondo la terminologia introdotta dal D.M. 19 gennaio 1988 "Linee generali di inquadramento della normativa tecnica nazionale"), dall'altro, a compatibilizzare l'innalzamento della qualità di "prodotto" con il contenimento dei costi.
La sperimentazione in quest'ambito tematico, è finalizzata a definire metodologie, procedure e strumentazioni di controllo proprie delle diverse fasi del processo edilizio ad individuare ruoli e soggetti preposti alle attività di controllo di qualità, nonché ad elaborare strumenti normativi di guida al perseguimento della "qualità globale" e di verifica dei risultati ottenuti: manuali di qualità, piani di qualità, ecc..

Nell'ambito dell'obiettivo suddetto sono stati individuati i seguenti temi di sperimentazione, che nella loro formulazione fanno riferimento al glossario introdotto dalla norma UNI-ISO 8042.

1. QUALITA' NEL PROCESSO EDILIZIO, intesa come "insieme delle attività che, interagendo tra di loro, influenzano la qualità di un prodotto o di un servizio nelle varie fasi, che vanno dall'identificazione delle esigenze da soddisfare alla verifica del loro soddisfacimento (cerchio della qualità)

2. QUALITA' NEL SISTEMA EDILIZIO, intesa come "insieme di tecniche e di attività di controllo di qualità, messe in atto per soddisfare i requisiti di qualità".

Il ruolo della sperimentazione vuole essere, da un lato, la promozione di una cultura della qualità, anche attraverso la partecipazione motivata dei soggetti proponenti, dall'altro, la predisposizione di strumenti procedurali e normativi atti a realizzare e a gestire, a livello istituzionale, un'efficace politica della qualità.

OBIETTIVO GENERALE
4. Sistema qualità

TEMA DI SPERIMENTAZIONE
4.1 Qualità nel processo edilizio: definizione di procedure di garanzia della qualità

OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI
Interventi edilizi
Interventi su tessuti edilizi
Interventi alla scala urbana

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
SETTORE
Procedurale.

OGGETTI
Attività di processo: progettazione e controllo del progetto, affidamento ed esecuzione dei lavori, controllo, collaudo, gestione dell'intervento.

RISULTATI ATTESI
- Sperimentazione di funzioni di Project management.
- Predisposizione di convenzioni fra comune e soggetti attuatori, comune e soggetti assegnatari.
- Predisposizione di riferimenti per la contrattualistica.
- Predisposizione di guide per le fasi di indagine, studio di fattibilità, briefing. ecc.
- Gestione dei progetti attraverso la predisposizione di piani di progetto e piani qualità.
- Monitoraggio e controllo di gestione dell'opera realizzata attraverso piani di gestione.
- Pianificazione delle relazioni contrattuali fra operatori e fra soggetti attuatori e assegnatari.
- Manuali della qualità specifica (con riferimento alla progettazione, agli approvvigionamenti, alle commesse, all'esecuzione dei lavori, alla gestione degli interventi).

RIFERIMENTI NORMATIVI
Norme procedurali
ISO-UNI 9000
ISO-UNI 8042

TEMA DI SPERIMENTAZIONE

4.1 QUALITA' NEL PROCESSO EDILIZIO: DEFINIZIONE DI PROCEDURE DI GARANZIA DELLA QUALITA'

La qualità degli interventi non rappresenta ormai un obiettivo codificabile solo in termini di standard urbanistici ed edilizi o di requisiti di carattere esclusivamente funzionale.
La qualità va reinterpretata come sistema globale che impone di superamento di una visione della qualità stessa come fattore parcellizzato e contingente.

Questa consapevolezza resta, tuttavia, ancora estranea a molte delle fasi del processo edilizio, le condizioni di conflittualità e di separatezza fra normazione, programmazione, progettazione, edificazione e controllo non facilitano la promozione di un "sistema" della qualità globale.

Obiettivo generale della sperimentazione in tale ambito deve essere quello di promuovere la integrazione di ruoli e competenze e di superare approcci formali e meramente operativi (qualità come conformità a standard) ai temi dalla qualità. Tali approcci rischiano di esaltare la conflittualità fra gli operatori, con la proliferazione di norme e di controlli, a scapito della qualità dei risultati.
La finalità dovrà essere invece prioritariamente quella di creare condizioni per la condivisione di obiettivi qualità fra gli operatori che, a tutti i livelli, intervengono nelle diverse fasi del processo ideativo e realizzativo degli interventi.

Il programma sperimentale deve fare propria tale impostazione affrontando alcuni nodi prioritari:
- la integrazione fra le fasi di programmazione, progettazione e costruzione, nell'ottica di una gestione globale della qualità del progetto;
- la flessibilità organizzativa delle strutture che intervengono nella realizzazione di un progetto e l'organizzazione delle stesse nell'ottica della garanzia di qualità;
- la significatività dei parametri di normazione e dei modelli di valutazione della qualità sostanziale degli interventi, in rapporto a requisiti generali e specifici di contesto.

OBIETTIVO GENERALE DI SPERIMENTAZIONE
4. Sistema di qualità

TEMA DI SPERIMENTAZIONE
4.2 Qualità nel Settore Edilizio: gestione delle qualità e controllo di qualità

OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI
Interventi edilizi
Interventi su tessuti edilizi
Interventi alla scala urbana

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
SETTORE
Sistema edilizio: settore procedurale; settore tecnico
OGGETTO
Attività di gestione della Qualità: coordinamento e controllo nelle fasi di esecuzione lavori.
Attività di controllo della qualità: controlli in corso d'opera, a collaudo finale e in fasi di gestione.

RISULTATI ATTESI
Piani qualità: schema direttore del promotore o della impresa generale e piani dei singoli.
Strumenti per la redazione di schemi direttori della qualità: procedure e manuali, istruzioni per particolari cicli di lavorazioni; sistemi di gestione delle non conformità - strumenti di controllo, modulistica per le verifiche ispettive.
Modelli organizzativi, strumenti e procedure di affidamento lavori.
Modelli organizzativi di svolgimento lavori.
Metodi di verifica in corso d'opera, a collaudo finale e in fase di gestione.
Modelli di certificazione degli interventi.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Norme procedurali
ISO-UNI 9000
DIR-CEE 89/106
D.P.R. 246
Quaderno C.E.R. n. 2

TEMI DI SPERIMENTAZIONE

4.2 QUALITA' NEL SISTEMA EDILIZIO: GESTIONE DELLA QUALITA' E CONTROLLO DI QUALITA'

Nell'ambito di tale area la sperimentazione è finalizzata a strutturare e strumentare sia le funzioni di gestione della qualità a livello di soggetto attuatore, sia le attività volte a potenziare la capacità di definizione normativa e controllo della qualità prestazionale degli interventi.

Quest'area tematica concerne anche la messa a punto di modelli e strumenti di controllo della fase di affidamento dei lavori, come nodo rilevante nel quadro dei nuovi orientamenti delle procedure di appalto.
Le attività previste riguardano la definizione, l'applicazione e regolazione di strumenti di pianificazione della qualità, concepiti in un'ottica di garanzia della qualità, e di strumenti per il potenziamento dell'efficacia del processo e per il controllo della qualità del prodotto. Altre attività riguardano la messa a punto di strumenti operativi nelle fasi di affidamento lavori e svolgimento degli stessi, con il potenziamento della capacità d controllo, previsione e programmazione; la predisposizione di strumenti di controllo della completezza dei progetti e della qualità delle soluzioni proposte, con la identificazione di strumenti di controllo in corso d'opera e in fase di gestione, anche in questo caso con la proposta di un potenziamento di alcuni ruoli tradizionali (D.L. e collaudatore) o di nuovi ruoli di controllo tecnico da parte di strutture di certificazione della qualità di prodotto (laboratori e altro).

Inoltre, in tale ambito devono essere sperimentati strumenti e procedure per la certificazione degli interventi, in un'ottica di garanzia della qualità nei riguardi dei fruitori.

Particolare attenzione, nell'ambito della adozione di strumenti per la gestione della qualità è dedicato al Piano di qualità di commessa, quale strumento di controllo della qualità nell'esecuzione delle opere, individuato dal D.M. 5 agosto 1994.

Dalla norma UNI ISO 8042 è definito il Piano della Qualità: "Documento che precisa le modalità operative, le risorse e le sequenze di attività che influenzano le qualità di un determinato prodotto, servizio, contratto o progetto"; in particolare, per definire la struttura di base del Piano della Qualità si è fatto riferimento ai 20 requisiti della norma ISO/DIS 9004-5 "criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e i sistemi aziendali".

In sostanza il p.q. è l'attuazione del sistema qualità su una particolare commessa, è l'insieme organizzato e strutturato di tutte le informazioni necessarie a garantire il soddisfacimento dei requisiti di contratto che evidenzia tutte le attività e le procedure messe in essere per il perseguimento della qualità di quella specifica commessa.

Funzione specifica del p.q. è quella di qualificare nei dettagli operativi ed organizzativi della commessa, definendone la scomposizione in fasi, i tempi di attuazione, i requisiti da rispettare, i piani e le modalità di controllo, le istruzioni per i vari processi di lavorazione, nonché tutte le specifiche di commessa, le azioni di controllo e il piano delle azioni correttive delle eventuali non conformità.

La scelta di tale tematica è proposta anche per quelle strutture che non operano in sistema qualità, ma che vogliono accedere ad un processo di autocertificazione dell'impresa, attraverso l'adozione di un piano di qualità di commessa. Il p.q. può essere momento di verifica della propria struttura organizzativa, rispetto alla normativa di certificazione ISO UNI- 9000, e base di partenza per passare dal "sistema qualità di cantiere" al "sistema qualità di struttura".

98A0470

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PROVVEDIMENTO 13 gennaio 1998.

Atto di indirizzo riguardante gli adempimenti dell'amministrazione in occasione della dismissione di frequenze radiotelevisive.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive integrazioni, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

EMANA

il seguente atto di indirizzo politico-amministrativo:

1. In relazione alla dismissione delle frequenze via etere terrestre già utilizzate dall'emittente televisiva nazionale privata Tele + 3 con i propri impianti di diffusione, avvenuta ai sensi di quanto stabilito dallart. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al fine di assicurare che le frequenze resesi disponibili non vengano illegittimamente occupate prima della loro riassegnzione, si dispone che i competenti organi dell'amministrazione provvedano ad attivare tempestivamente tutte le procedure amministrative previste dalla normativa vigente in materia radiotelevisiva.

2. Gli illeciti rilevati saranno tempestivamente segnalati all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. L'attivazione illegittima di impianti operanti sulle frequenze resesi disponibili ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997 n. 249, costituirà elemento negativo nella valutazione delle domande di rilascio o di rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 gennaio 1998

Il Ministro: MACCANICO

98A0514

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 19[illegible]6.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiuro dall'ambito territoriale n. 2, ind[illegible]uato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del [illegible]mbre 1985, per la realizzazione di opere di ristrutturazione ba[illegible] località Dalico da parte del sig. Pusterla E[illegible]oardo. (Deliberazione n. VI/18480).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 aprile 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Pusterla Edoardo per la realizzazione di opere di ristrutturazione baita in località Dalico;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiuro (Sondrio), mappali numeri 7 q.p., 177 q.p. fg. n. 13 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ristrutturazione baita in località Dalico da parte del Pusterla Edoardo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0378

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una vasca in c.a. per raccolta acque di scarico da parte del sig. Bormolini Francesco. (Deliberazione n. VI/18481).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 aprile 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Bormolini Francesco per la realizzazione di una vasca in c.a. per la raccolta acque di scarico;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mapp. n. 6 (parte), fg. n. 19 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una vasca in c.a. per raccolta acque di scarico da parte del sig. Bormolini Francesco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0379

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo di rustico in località «Le Crote» ed adeguamento bretella di accesso da parte della sig.ra Rinaldi Maria. (Deliberazione numero VI/18482).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 aprile 1996 è pervenuta l'istanza della sig.ra Rinaldi Maria per la realizzazione di intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo di rustico in loc. «Le Crote» ed adeguamento bretella di accesso;

che dal [illegible] dell'istruttoria svolta dal funzionario com[illegible], [illegible]si come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali numeri 6, 7, 24 (parte), 25 fg. n. 2 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta

regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo di rustico in loc. «Le Crote» ed adeguamento bretella di accesso da parte della sig.ra Rinaldi Maria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0380

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione baita, fontane e sentiero di collegamento tra la località Ortica e Gorlo da parte del comune di Castione Andevenno. (Deliberazione n. VI/18486).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Castione Andevenno (Sondrio) per la sistemazione di baita, fontane e sentiero di collegamento tra la località Ortica e Gorlo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castione Andevenno (Sondrio), mappali numeri 8, 9, fg. n. 1 e mapp. n. 5, fg. n. 3 per la sola parte oggetto dei lavori dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di baita, fontane e sentiero di collegamento tra la località Ortica e Gorlo da parte del comune di Castione Andevenno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0381

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 gennaio 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Ripristino della liquidità per le aziende agricole lattiero-casearie e della legalità nella gestione delle quote latte».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso la Camera dei deputati, gruppo Lega Nord.

98A0610

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 gennaio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1785,94
ECU	1947,39
Marco tedesco	987,36
Franco francese	294,60
Lira sterlina	2934,48
Fiorino olandese	875,98
Franco belga	47,852
Peseta spagnola	11,636
Corona danese	259,11
Lira irlandese	2473,53
Dracma greca	6,228
Escudo portoghese	9,644
Dollaro canadese	1225,09
Yen giapponese	14,257
Franco svizzero	1223,67
Scellino austriaco	140,33
Corona norvegese	236,86
Corona svedese	221,61
Marco finlandese	325,93
Dollaro australiano	1207,30

98A0611

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'«Associazione Cilla», in Padova

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1997 l'«Associazione Cilla», con sede in Padova, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, redatto il 20 settembre 1997, rep. n. 82685.

98A0520

Modificazioni allo statuto dell'«Accademia italiana di stenografia e dattilografia Giuseppe Alibrandi», in Firenze

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1997 l'«Accademia italiana di stenografia e dattilografia Giuseppe Alibrandi», con sede in Firenze, è stata autorizzata ad apportare le modifiche al proprio statuto, deliberate dall'assemblea del 22 febbraio 1997, tra le quali il cambio della denominazione in «Accademia Giuseppe Alibrandi - Multimedialità della scrittura e dell'informazione».

98A0521

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23808 del 26 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1996 al 30 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biophar laboratori chimici, con sede in Roma e unità di Atella (Potenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 36 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biophar laboratori chimici, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23809 del 26 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dal-

l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Istituto cooperativo vigilanza, con sede in Rotondella (Matera) e unità di Rotondella (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità, su un organico complessivo di 50 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 maggio 1997, n. 22828.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Istituto cooperativo vigilanza, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23810 del 26 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 16 settembre 1993 all'8 novembre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mataf di Matteo Tavaglianti e Figli, con sede in Putignano (Bari) e unità di Putignano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mataf di Matteo Tavaglianti e Figli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23811 del 26 novembre 1997, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Rieti, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 53 unità su 74 in organico, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale n. 23812 del 26 novembre 1997, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Benevento, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,24 ore medie settimanali per 118 unità su un organico complessivo di 128 unità, per il periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997.

Con decreto ministeriale n. 23813 del 26 novembre 1997, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Rieti, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 53 unità su 74 in organico, per il periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997.

Con decreto ministeriale n. 23826 del 27 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 30 settembre 1997 al 29 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prima, con sede in Milano e unità di San Mauro Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prima, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23827 del 27 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 30 giugno 1997 al 2 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vogliazzi specialità gastronomiche, con sede in Caresanablot (Vicenza) e unità di Caresanablot (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 72 unità, su un organico complessivo di 150 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vogliazzi specialità gastronomiche, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23828 del 27 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bergamon, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Ariccia (Roma), per i quali è stato stipulato un con-

tratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,7 ore settimanali a 19,37 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 53 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bergamon, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23829 del 27 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 6 maggio 1997 al 5 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica, con sede in Torrecuso (Benevento) e unità di Torrecuso (Benevento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23830 del 27 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 14 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simonazzi Sud, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simonazzi Sud, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23831 del 27 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pelliccerie Francetich, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unità di Montegaldella (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pelliccerie Francetich, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23832 del 27 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 7 luglio 1995 al 6 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.E.L.M.A.N., con sede in Napoli e unità di Cantiere INPS sede provinciale di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, di cui 12 lavoratori part-time da 37 a 25 ore medie settimanali, 6 lavoratori part-time da 33 a 24 ore medie settimanali, 2 lavoratori da 28,5 a 22,5 ore medie settimanali, 1 lavoratore da 22,5 a 18,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.E.L.M.A.N., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23833 del 27 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, con sede in Vimodrone (Milano) e unità di Ferentino (Frosinone) e Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali dal 21 febbraio 1995 al 31 marzo 1995 e da 40 a 32 ore medie settimanali dal 1° aprile 1995 al 20 febbraio 1996 nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 64 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 maggio 1997, n. 22834.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23859 del 5 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 29 settembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture di Fara, con sede in Fara Vicentino (Vicenza) e unità di Fara Vicentino (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 116 unità, su un organico complessivo di 206 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture di Fara, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23860 del 5 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Proedi, con sede in Brescia e unità di Brescia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 2 unità, di cui 1 lavoratore a part-time da 30 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 5 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani (ove interessato), sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Proedi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23861 del 5 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unità, su un organico complessivo di 51 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23862 del 5 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autocentri Balduina, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 130 unità, su un organico complessivo di 152 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autocentri Balduina, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23863 del 5 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Acam, con sede in Bologna e unità di Unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unità, su un organico complessivo di 66 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Acam, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

97A0494

Scioglimento di alcune società cooperative

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1998 il dott. Nicola Ermini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa Berardenga - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siena, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 25 giugno 1992 in sostituzione del rag. Giuseppe Rizzuto, deceduto.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1998 è stato revocato il decreto ministeriale 19 novembre 1997 con il quale il dott. Luciano Ninno era stato nominato commissario governativo della soc. cooperativa edilizia «Bernini», con sede in Lecce, costituita il 5 marzo 1981 con atto a rogito notaio dott. Sergio Gloria.

98A0522

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazione di autorizzazione già concessa).

Estratto del decreto n. 523/97 del 2 dicembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmades S.p.a., con sede in via di Tor Cervara, 282, Roma, codice fiscale 00400380580:

Specialità: PANCRIN:

100 capsule 300 mg, A.I.C. n. 026166013,

è ora trasferita alla società:

Solvay Pharma S.p.a., con sede in via Marco Polo, 38, Grugliasco (Torino), codice fiscale n. 05075810019.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 524/97 del 2 dicembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Inverni Della Beffa S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2 - Milano, codice fiscale n. 02301090169:

Specialità: MOVENS:

30 capsule 100 mg, A.I.C. n. 025876020

10 supposte 200 mg, A.I.C. n. 025876044

gocce 30 ml, A.I.C. n. 025876057

gel 50 g, A.I.C. n. 025876069,

è ora trasferita alla società:

Ce.La.Far. S.r.l., con sede in Corso San Maurizio, 53, Torino, codice fiscale 06436910019.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 918/97 del 19 dicembre 1997

Società Italchimici, via G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale.

La società Fisons Italchimici S.p.a., con sede in Milano, via Winckelmann n. 2, ha modificato la denominazione sociale in Italchimici S.p.a., con sede in Milano, via Winckelmann n. 2.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0523

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 493/97 del 18 novembre 1997

Specialità medicinale: TEORAN nella forma e confezione: un flacone di soluzione concentrata da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Società Farmades p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, n. 282, codice fiscale n. 00400380580.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuato dalla Schering AG - Divisione farmaceutica presso lo stabilimento sito in Berlino (Germania), Müllerstraße 170-178.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone di soluzione concentrata da 100 ml;

A.I.C. n.: 029056013 (in base 10), 0VQR0F (in base 32);

classe: A, per uso ospedaliero H, prezzo: L. 280.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Altri casi: centri diagnostici specializzati dotati di apparecchiature N.M.R.

Composizione: 1 ml di soluzione concentrata contiene:

principio attivo: acido gadopentetico sale megluminico 9,38 mg;

eccipienti: acido pentetico (DTPA), sale sodico, mannitolo, citrato trisodico diidrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: intensificazione del contrasto e distinzione del tratto digestivo dalle strutture tissutali adiacenti normali e patologiche nell'imaging RM.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0524

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M11A (psicologia dello sviluppo e dell'educazione) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al posto suddetto dovranno presentare domanda al preside della facoltà di scienze della formazione, via Parione, 7 - 50123 Firenze, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0525

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: F22B «medicina legale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0526

POLITECNICO DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di ricercatore universitario di ruolo, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare: H15X «estimo».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0527

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11